


COMUNE DI PALMANOVA

≡ ARCHIUR Srl UDINE



Adeguato a parere dell'AAS prot. n. 928/P/GEN/2-PREVR d. 10 1 2017.

REGOLAMENTO EDILIZIO.

INDICE

SIGLE	7
--------------	-------	---

CAPO I - SIGNIFICATO DI TERMINI.

art.	1.	Definizione degli interventi	8
art.	2.	Definizione di elementi edilizi ed urbanistici	8
art.	3.	Definizione di parametri urbanistici ed edilizi	11

CAPO II - DISCIPLINA URBANISTICA.

art.	4.	Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio	17
art.	5.	Certificato di destinazione urbanistica e valutazione preventiva	17
art.	6.	Area di pertinenza urbanistica	17

CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA.

art.	7.	Istituzione, composizione, nomina e funzioni	19
art.	8.	Incompatibilità, durata e decadenza	20
art.	9.	Funzionamento e facoltà	21

CAPO IV - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

art.	10.	Istituzione, composizione, nomina e funzioni	22
art.	11.	Incompatibilità, durata e decadenza	23
art.	12.	Funzionamento e facoltà	23

CAPO V - ABILITAZIONE DELLE OPERE.

art.	13.	Titoli abilitativi	25
art.	14.	Documenti necessari per l'abilitazione	26
art.	15.	Caratteristiche del titolo abilitativo	27
art.	16.	Autorizzazione in precario	28
art.	17.	Produzione e trasporto di energia	29
art.	18.	Piano attuativo di iniziativa privata	31

CAPO VI - CORSO DEI LAVORI.

art.	19.	Procedura per l'esecuzione	34
art.	20.	Modo dell'esecuzione	35
art.	21.	Occupazione e intervento su suolo pubblico	35
art.	22.	Opere sul confine di area pubblica	36
art.	23.	Documenti e cartello di cantiere	36

art.	24.	Prevenzione degli infortuni	36
art.	25.	Lavori in prossimità di linee elettriche	38
art.	26.	Demolizione o rimozione dell'amianto	39
art.	27.	Utilizzo delle terre e rocce da scavo	39
art.	28.	Varianti al progetto abilitato	39
art.	29.	Ultimazione dei lavori	40
art.	30.	Agibilità delle opere	41

CAPO VII - REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI.

art.	31.	Sicurezza statica	43
art.	32.	Protezione antisismica	44
art.	33.	Protezione verso incendi, esplosioni e urti	46
art.	34.	Caratteristiche degli edifici e materiali	46
art.	35.	Caratteristiche delle abitazioni	47
art.	36.	Caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere	48
art.	37.	Isolamento dei vani dal terreno	48
art.	38.	Altezza dei vani	49
art.	39.	Superficie finestrata	49
art.	40.	Caratteristiche di vani particolari <i>nelle abitazioni</i>	50
art.	41.	Dotazione di spazi comuni e per la posta e per la comunicazione	50
art.	42.	Protezione acustica	51
art.	43.	Barriere architettoniche	51
art.	44.	Ventilazione e qualità dell'aria	52
art.	45.	Luoghi di lavoro	53

CAPO VIII - OPERE E ATTIVITÀ SPECIALI.

art.	46.	Autoscuole e studi di consulenza per trasporto	55
art.	47.	Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani	55
art.	48.	Strutture sanitarie private	55
art.	49.	Edifici scolastici	56
art.	50.	Nidi d'infanzia	56
art.	51.	Impianti di pubblico spettacolo	56
art.	52.	Impianti sportivi	56
art.	53.	Piscine natatorie	56
art.	54.	Esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande	57
art.	55.	Strutture ricettive turistiche	57
art.	56.	Agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali	57
art.	57.	Opere per prodotti alimentari	57
art.	58.	Locali per deposito e vendita di prodotti fitosanitari	58
art.	59.	Opere per animali	58
art.	60.	Opere per accessori	59
art.	61.	Depositi fiscali	60
art.	62.	Distributori di carburante	60

CAPO IX - IMPIANTI.

art.	63.	Impianti in genere	62
art.	64.	Approvvigionamento idrico	63

art.	65.	Evacuazione delle acque reflue	63
art.	66.	Evacuazione delle acque meteoriche	64
art.	67.	Evacuazione del prodotto di combustione	64
art.	68.	Ascensori e montacarichi in servizio privato	65
art.	69.	Linee elettriche aeree esterne	65
art.	70.	Gruppi elettrogeni e vendita di gas di petrolio liquefatto	65
art.	71.	Impianti per telefonia mobile	66
art.	72.	Antenne	66
art.	73.	Parallelismi con ferrovie e altre linee di trasporto	66
art.	74.	Impianti tecnologici nel sottosuolo	66
art.	75.	Illuminazione	66

CAPO X - OPERE ESTERIORI.

art.	76.	Recintazioni	68
art.	77.	Accessi carrai	68
art.	78.	Sicurezza, igiene e decoro	69
art.	79.	Sporgenze ed aperture su suolo pubblico	70
art.	80.	Opere per luce dalla copertura	71
art.	81.	Dotazione di verde	71
art.	82.	Impianti pubblicitari e indicazioni di direzione	71
art.	83.	Opere di servizio e arredo urbano	72
art.	84.	Applicazioni comunali	75

CAPO XI - STRADE E OPERE LATERALI A STRADA E A FERROVIA.

art.	85.	Caratteristiche stradali	76
art.	86.	Ponti stradali e ferroviari	76
art.	87.	Opere su strada	76
art.	88.	Opere laterali a strada	77
art.	89.	Opere laterali a ferrovia	78

CAPO XII - OPERE IDRAULICHE.

art.	90.	Acque pubbliche e demanio idrico	79
art.	91.	Derivazioni e utilizzazioni	79
art.	92.	Opere vietate e distanze	79
art.	93.	Rete di scolo	80

CAPO XIII - PROTEZIONE AMBIENTALE.

art.	94.	Edifici, impianti e depositi insalubri	82
art.	95.	Prevenzione del rischio di incidenti rilevanti	82
art.	96.	Autorizzazioni ambientali	83
art.	97.	Valutazione di impatto ambientale	83
art.	98.	Tutela delle acque e scarichi	83
art.	99.	Rifiuti	85
art.	100.	Emissioni in atmosfera	86
art.	101.	Rumore	86

art. 102.	Protezione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	87
art. 103.	Protezione dall'inquinamento luminoso	88
art. 104.	Serbatoi interrati	88
art. 105.	Verifica dell'azienda per l'assistenza sanitaria	89

CAPO XIV - BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

art. 106.	Vincolo culturale	90
art. 107.	Salvaguardia della cinta fortificata	91
art. 108.	Denuncia di rinvenimenti	92
art. 109.	Vincolo paesaggistico	92
art. 110.	Salvaguardia dei boschi	93
art. 111.	Salvaguardia dei prati stabili naturali	95

CAPO XV - PROTEZIONE ANTINCENDIO.

art. 112.	Attività soggette a disciplina e regola tecnica antincendio	96
art. 113.	Impianti fotovoltaici	96
art. 114.	Edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12	96
art. 115.	Locali di pubblico spettacolo	97
art. 116.	Scuole e asili nido	97
art. 117.	Strutture sanitarie	97
art. 118.	Attività commerciali e uffici	97
art. 119.	Attività ricettive turistiche	97
art. 120.	Attività di demolizione di veicoli	98
art. 121.	Impianti termici a combustibili liquidi	98
art. 122.	Impianti termici a combustibili gassosi	98
art. 123.	Serre riscaldate	98
art. 124.	Motori a combustione interna	99
art. 125.	Impianti di sollevamento	99
art. 126.	Distribuzione e utilizzazione del gas	99
art. 127.	Autorimesse	99
art. 128.	Depositi di soluzioni idroalcoliche	100
art. 129.	Distributori di carburante, serbatoi interrati e deposito per autotrazione	100
art. 130.	Stabilimenti per oli minerali	100
art. 131.	Impianti per gas di petrolio liquefatto	100
art. 132.	Distributori di gas e idrogeno per autotrazione	101
art. 133.	Gas naturale	101
art. 134.	Edifici civili a struttura di acciaio	102
art. 135.	Prodotti da costruzione	102
art. 136.	Procedure e modalità antincendio	102

CAPO XVI - EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO.

art. 137.	Risparmio e certificazione energetica	103
art. 138.	Chiusure e rivestimenti termoisolanti	103
art. 139.	Riscaldamento	103
art. 140.	Raffrescamento	104
art. 141.	Geotermia	105
art. 142.	Illuminazione	105

art.	143.	Domotica	106
art.	144.	Produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili	106
art.	145.	Risparmio idrico	107
art.	146.	Materiali eco-compatibili	108
art.	147.	Incentivi al recupero edilizio e all'edilizia sostenibile	108
art.	148.	Valutazioni energetiche e ambientali nei piani attuativi	109

CAPO XVII - NORME FINALI.

art.	149.	Deroghe	110
art.	150.	Richiamo a norme vigenti	110
art.	151.	Valore e applicazione del regolamento edilizio	110
art.	152.	Regolamento del colore	111
art.	153.	Dotazione di criteri	111

SIGLE

AAS	Azienda per l'assistenza sanitaria
AIA	autorizzazione integrata ambientale
ARPA	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
AUA	autorizzazione unica ambientale
CEI	Comitato elettrotecnico italiano
CM	circolare ministeriale
cm ²	centimetro quadro
CONI	Comitato olimpico nazionale italiano
DGR	delibera di giunta regionale
DLGS	decreto legislativo
DM	decreto ministeriale
DPCM	decreto del presidente del Consiglio dei ministri
DPGR	decreto di presidente della Giunta regionale
DPR	decreto di presidente della Repubblica
DPREG	decreto di presidente della Regione
ISPESL	Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
L	legge
LR	legge regionale
m	metro
m ²	metro quadro
m ³	metro cubo
OM	ordinanza ministeriale
PAS	procedura abilitativa semplificata
RD	regio decreto
UNI	Ente italiano di unificazione
VIA	valutazione di impatto ambientale

REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I - SIGNIFICATO DI TERMINI.

ART. 1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. Sono interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia:
 - a) nuova costruzione;
 - b) ampliamento;
 - c) ristrutturazione edilizia;
 - d) ristrutturazione urbanistica;
 - e) trasformazione territoriale;come previsti dalla LR **19/2009**, articolo **4**, comma **1**.
2. Sono interventi di rilevanza edilizia:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro, risanamento conservativo e conservazione tipologica;
 - d) attività edilizia libera;come previsti dalla LR **19/2009**, articolo **4**, comma **2**.

ART. 2. DEFINIZIONE DI ELEMENTI EDILIZI ED URBANISTICI.

1. Per opere e riferimenti valgono le definizioni seguenti:
 - a) aggetto (o elemento aggettante): è una sporgenza rispetto al piano di facciata;
 - b) area funzionalmente contigua: è l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di **1.000** metri;
 - c) balcone (o poggìolo): è una struttura sporgente dal muro esterno di un edificio, accessibile attraverso una portafinestra e circondata per protezione da un parapetto e da una ringhiera;
 - d) bussola: è un infisso a uno o due battenti che all'ingresso degli edifici serve a evitare il flusso d'aria fredda causato dall'apertura di una prima porta.
La bussola è da armonizzarsi con l'edificio servito;
 - e) ciglio stradale: è la linea di limite della strada o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, e le strutture di delimitazione non transitabili, come parapetti, arginelle e simili;
 - f) confine stradale: è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato.

In mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

- g)** edificio (o fabbricato): è una costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
- h)** elementi costitutivi dell'edificio: sono fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
- i)** loggia: è un edificio o una parte di edificio aperta verso l'esterno su uno più lati, con copertura sostenuta da pilastri o colonne;
- l)** loggiato: è una loggia o una sequenza di logge costituente motivo ornamentale di un edificio o mezzo di collegamento o disimpegno fra le diverse parti di esso;
- m)** lotto edificabile: è la minima unità edificabile idonea alla realizzazione del tipo edilizio consentito nella zona a cui appartiene l'area, secondo i piani urbanistici vigenti al momento di formazione del titolo abilitativo;
- n)** opere di urbanizzazione primaria:
 - 1)** strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
 - 2)** spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
 - 3)** nuclei elementari di verde;
 - 4)** rete di fognatura;
 - 5)** rete idrica;
 - 6)** illuminazione pubblica;
 - 7)** rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - 8)** rete di distribuzione del gas;
 - 9)** cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti;
 - 10)** infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
 - 11)** infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e opere di infrastrutturazione per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
 Inoltre:
 - 12)** sono parificati a opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali, per effetto della L **38/1990**, articolo **26 bis**;
 - 13)** costituiscono opere di urbanizzazione primaria i parcheggi di pertinenza di singole unità immobiliari realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno di fabbricati, per effetto della L **122/1989**, articolo **11**;
- o)** opere di urbanizzazione secondaria:
 - 1)** strade di quartiere e di scorrimento;
 - 2)** asili nido e scuole dell'infanzia e dell'obbligo;
 - 3)** istituti di istruzione superiore;
 - 4)** chiese ed altri edifici religiosi;
 - 5)** impianti sportivi di quartiere;
 - 6)** centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
 - 7)** aree verdi di quartiere;

- 8)** opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- 9)** sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile;
- p)** parete: è ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura.
La parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;
- q)** pertinenza: è un'opera oggettivamente preordinata a servire un'altra e dotata di una propria individualità fisica.
La pertinenza:
- 1)** non può superare in termini di volume geometrico e di superficie coperta né il **10%** dell'opera servita né **m³ 100** e **m² 40**;
 - 2)** non può avere comunicazione diretta con l'opera servita;
- r)** piano di edificio: è lo spazio, racchiuso o no da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento e dal soffitto, anche inclinato o curvo;
- s)** piano fuori terra o piano terra: è il piano di un edificio il cui pavimento è in ogni suo punto perimetrale alla quota uguale o superiore al terreno circostante.
Sono inoltre fuori terra le porzioni di un piano il cui pavimento è nelle condizioni di cui al periodo **1°**;
- t)** piano interrato: è il piano di un edificio il cui estradosso del soffitto è in ogni punto perimetrale ad una quota uguale od inferiore al terreno circostante.
È assimilato al piano interrato e considerato tale il piano seminterrato con quota dell'estradosso del soffitto in ogni suo punto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore o uguale a m **1,2**;
- u)** piano seminterrato: è il piano di un edificio avente il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui estradosso del soffitto è in ogni suo punto perimetrale ad una quota superiore a m **1,2** rispetto alla quota del terreno circostante;
- v)** porticato: è uno spazio coperto o circondato da portici;
- z)** portico: è una struttura architettonica, inserita in un edificio o isolata, di cui almeno un lato è costituito da un colonnato, usata come elemento decorativo o per riparare un'area e di transito e sosta pedonale.
Nelle case rurali è riparo per animali, utensili e macchinari agricoli, costituito da una tettoia poggiate su colonne;
- aa)** quota del terreno: è la quota del terreno misurata sulla linea di spicco dell'edificio;
- bb)** sagoma dell'edificio: è la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
- cc)** serra: è un locale o insieme di locali in forma di padiglioni, con pareti costituite da vetrate o da fogli di materia plastica semirigida, per la coltivazione di piante od ortaggi in condizioni climatiche controllate.
E' serra a terra la serra per colture dirette dal suolo;
- dd)** terrazza: è una superficie praticabile scoperta situata alla sommità di un edificio e circondata da un parapetto o da una balaustra;
- ee)** terrazzo: è un ripiano scoperto o coperto situato nel corpo o a piano di un edificio, cinto da una ringhiera e sul quale si aprono una o più finestre;

- ff)** tettoia: è la copertura di un ambiente aperto, formata da spioventi poggiati su pilastri e colonne o, in parte, sul muro di un edificio;
- gg)** unità immobiliare: è ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;
- hh)** veranda: balcone o terrazzo coperto e chiuso preminentemente con vetrate;
- ii)** volume tecnico (Vt): è il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.

ART. 3. DEFINIZIONE DI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.

1. Per parametri urbanistici ed urbanistici valgono le definizioni seguenti:
 - a)** allineamento obbligatorio: è la linea esterna a cui è da attenersi l'edificio costituente nuova costruzione o ricostruzione.
Sono ammesse rientranze motivate non alteranti la percezione di continuità dell'edificio;
 - b)** altezza di edificio (H): è la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede stradale e l'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.
L'altezza dell'edificio si misura dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede stradale esistente, in corrispondenza del sedime dell'edificio, alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:
 - 1)** coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al **45%** o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore o uguale al **45%**: è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;
 - 2)** coperture a falda lineare con pendenza superiore al **45%** o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore al **45%**: si aggiunge il **50%** della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;
 - 3)** coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il **50%** della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di

copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;

- 4) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio.

Il terreno a base di misurazione dell'altezza dell'edificio è il terreno:

- 1) esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;
- 2) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;
- 3) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente.

Se però il terreno viene rialzato più di cm **40** oltre la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio: la valutazione è fatta rispetto a cm **40** sopra la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio, o rispetto al terreno esistente se superiore.

I percorsi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento.

Se prevista per opera diversa da edificio, l'altezza è verificata rispetto alla quota massima;

- c) altezza utile di unità immobiliare (Hu): è la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici.

Nei locali con pavimento a livelli diversi l'altezza utile dell'unità immobiliare è misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al **30%** dell'area del locale.

L'altezza utile dell'unità immobiliare è misurata tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto, e nel caso di:

- 1) travature a vista: la misura è effettuata tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;
 - 2) locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi: la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla LR **44/1985** a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;
 - 3) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse: l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti;
- d) densità fondiaria (Df): è il rapporto tra abitanti insediati od insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (SF), espressa in m²;
- e) densità territoriale (Dt): è rapporto tra abitanti insediati od insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (ST), espressa in ha;
- f) distanza dai confini (Dc): è la distanza minima in proiezione orizzontale dal confine di proprietà al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente.

Verso zona omogenea, verso strada e verso acqua valgono le norme di zona o di settore;

- g) distanza da o tra fabbricati (Df): è la distanza minima in proiezione orizzontale dal perimetro della superficie coperta di un edificio altro al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente;

- h)** distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: è la distanza minima tra pareti finestrate degli edifici o tra pareti di cui una sola sia finestrata. Pareti dotate di sole luci sono da considerarsi non finestrate. La distanza è misurata per ogni singolo piano degli edifici, su un piano orizzontale ed ortogonale alla parete finestrata, tra la parete finestrata ed il punto più vicino della parete di un edificio antistante;
- i)** distanza da strada (Ds): è la distanza minima in proiezione orizzontale dalla strada al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata ortogonalmente alla strada; La distanza è misurata dal confine stradale come definito dal Codice della strada se rapportabile al Codice della strada o al Piano regionale integrato dei trasporti, della mobilità delle merci e della logistica, e dal ciglio stradale negli altri casi. Dove è misurata dal ciglio stradale: alla distanza va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati;
- l)** distanza da zona: è la distanza minima in proiezione orizzontale da zona omogenea al perimetro di superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente;
- m)** indice di edificabilità fondiaria (IF): è il rapporto espresso in m^2/m^2 tra la superficie lorda di pavimento massimo o minimo edificabile e la superficie fondiaria (SF) interessata dall'intervento;
- n)** indice di fabbricabilità fondiario IF*: è il volume massimo o minimo in m^3 costruibile per ogni m^2 di superficie fondiaria (SF): $IF^* (m^3/m^2) = 3 \times IF (m^2/m^2)$;
- o)** indice di edificabilità territoriale (IT): è il rapporto espresso in m^2/m^2 tra la superficie lorda di pavimento massima o minima edificabile e la superficie territoriale (ST) interessata dall'intervento;
- p)** indice di fabbricabilità territoriale IT*: è il volume massimo o minimo in m^3 costruibile per ogni ha di superficie territoriale (ST): $IT^* (m^3/ha) = 30.000 \times IT (m^2/m^2)$;
- q)** inviluppo edilizio limite: è il limite massimo consentito dello sviluppo planimetrico degli edifici da costruire e ricostruire e degli ampliamenti;
- r)** rapporto di copertura (Q): è il rapporto percentuale esistente fra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria (SF);
- s)** superficie accessoria (Sa): è la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;
- t)** superficie coperta (Sc): è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali. Il calcolo della superficie coperta è effettuato mediante la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio, escluse:

- 1) le rampe di scale aperte;
- 2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi m 1,60, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli;
- 3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti di cui alla LR **19/2009**, articolo **37**;
- 4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio nei limiti di cui alla LR **19/2009**, articolo **16**, comma **1**, lettera **j**);
- 5) per interventi su edifici esistenti: le condutture sporgenti fino a m **0,5**.

Il terreno a base di misurazione della superficie coperta è il terreno:

- 1) esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;
- 2) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;
- 3) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente.

Se però il terreno viene rialzato più di cm **40** oltre la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio: la valutazione è fatta rispetto a cm **40** sopra la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio, o rispetto al terreno esistente se superiore.

I percorsi in trincea non incidono sulla valutazione del terreno di riferimento;

- u)** superficie coperta complessiva di opera commerciale: è la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani;
- v)** superficie fondiaria (area di concentrazione dell'edificato) (m^2) (SF): è la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici.
È calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Sono invece compresi nel computo:
 - 1) parcheggio e verde privati o assimilabili ai privati;
 - 2) transito;
- z)** superficie lorda di pavimento (m^2) (SLP): è la somma delle superfici coperte ai vari piani o interpiani, sopra e sotto il suolo.

Non costituiscono superficie lorda di pavimento ai fini del rispetto degli indici di edificabilità le parti seguenti, comprensive delle murature perimetrali non costituenti separazione da parti incluse nel computo della superficie lorda di pavimento:

- 1) le superfici porticate, edificate a pilotis, quando la realizzazione e la destinazione ad uso pubblico è obbligatoria per prescrizione di piano urbanistico;
- 2) le superfici relative a logge e balconi esistenti, anche se chiusi con vetrate, sono ammesse solo verso spazio privato, fino ad una profondità non superiore a m **1,5** in genere, e m **2** per gli edifici del Patrimonio;
- 3) le superfici cedute a soggetti gestori di servizi pubblici;
- 4) i parcheggi stanziali nella misura massima di **1** m^2 per ogni **10** m^3 di costruzione, sopra e sotto il suolo, e le pertinenze nei limiti in cui costituiscono attività edilizia libera;

- 5) i sottotetti di edifici multipiano, anche per interventi di nuova realizzazione e di ampliamento, purché non costituenti unità immobiliari autonome;
 - 6) le cantine e gli spazi accessori e di uso comune posti nei piani interrati;
 - 7) le superfici relative ai servizi pubblici costituenti standards urbanistici per servizi ed attrezzature collettive;
 - 8) i chioschi per attività di tipo commerciale ed edicole all'interno di aree destinate a servizi, a verde, a parco e nelle aree di viabilità;
- aa)** superficie per parcheggi (Sp): è l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi gli spazi di distribuzione e manovra, e l'area di accesso se destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.
Il calcolo della superficie per parcheggio è effettuato al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull'intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
- bb)** superficie territoriale (ha) (ST): è la superficie comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista dal piano urbanistico generale e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di piano attuativo.
Se il piano attuativo comprende più zone fabbricabili, con indici diversi, la superficie di opere di urbanizzazione è attribuita alle zone fabbricabili determinanti la previsione di piano attuativo, proporzionalmente alla superficie di queste.
Sono escluse dal computo:
- 1) aree destinate dal piano urbanistico generale alla rete principale della viabilità;
 - 2) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al piano attuativo o concessione del loro proprietario o gestore;
 - 3) aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori realizzati in zona per insediamenti esterna al piano attuativo, salvo modifica della pertinenza;
 - 4) strade aperte al transito pubblico da oltre **3** anni, salvo partecipazione al piano attuativo o concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico.
- Per variante di piano attuativo valido può essere assunto lo stato degli elementi di cui al periodo **3°** esistente al momento di formazione del piano attuativo originario;
- cc)** superficie utile: è la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.
Il calcolo della superficie utile è effettuato al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa ascensori, e anche di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici;
- dd)** superficie di vendita: è l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra o esposizione

- di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli;
- ee)** volume utile (o volume dell'edificio o del fabbricato) (V_u): è il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili.

CAPO II - DISCIPLINA URBANISTICA.

ART. 4. TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO.

1. Ogni opera o attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta a titolo abilitativo come previsto dalla legge.
Non sono soggette a titolo abilitativo le opere o attività di edilizia libera.
Le opere e attività di edilizia libera sono comunque soggette alle previsioni dei piani urbanistici e del regolamento edilizio.
2. I servizi di riferimento per le opere o attività di cui al comma 1 sono:
 - a) in generale: lo Sportello unico per l'edilizia;
 - b) per opere e attività produttive: lo Sportello unico per le attività produttive.I servizi possono essere comunali o intercomunali.

ART. 5. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E VALUTAZIONE PREVENTIVA.

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti chiunque ha diritto di ottenere dal Comune, entro il termine di **30** giorni dalla richiesta, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Il certificato conserva validità per **1** anno dalla data di rilascio se non sono intervenute modificazioni dei piani urbanistici.
2. In caso di mancato rilascio nel termine previsto al comma 1: il certificato di destinazione urbanistica può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, e la destinazione urbanistica dei terreni secondo i piani urbanistici vigenti o adottati, o l'inesistenza di questi o la prescrizione, da parte del piano urbanistico generale approvato, di piani attuativi.
3. Il soggetto avente titolo può richiedere una certificazione urbanistico-edilizia in cui siano indicate, per singola area o edificio di proprietà, tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e inoltre i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, riguardanti l'area e gli edifici interessati.
4. Il soggetto avente titolo può richiedere una valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento o sulla residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con riferimento a eventuali vincoli di pertinenza urbanistica, corredata di idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione.
5. I certificati e le valutazioni di cui ai commi 3 e 4 conservano validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni delle leggi, dei piani urbanistici e dei regolamenti vigenti.

ART. 6. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA.

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.
2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione di zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso.
In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari a cura del richiedente.
3. L'entrata in vigore di un indice di fabbricabilità fondiaria o un rapporto di copertura più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.
4. Al fine di pertinenza urbanistica può essere vincolata anche un'area non adiacente all'area di insidenza della costruzione, o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa.
Al fine di pertinenza urbanistica può anche essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è previsto l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
5. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente per il titolo abilitativo comunica al Comune diverso, prima della formazione del titolo abilitativo, l'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio del Comune diverso.
Il Comune diverso iscrive il vincolo di competenza urbanistica e ne dà comunicazione o formula eventuali osservazioni, nel termine di **15** giorni, al Comune competente per il titolo abilitativo.
6. Per il calcolo dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura da osservarsi per ciascuna area si ha riguardo al rapporto fra volumi e superfici coperte e disponibili al momento dell'approvazione del piano urbanistico.
7. Al fine della determinazione del rapporto di cui al comma 5 una stessa area non può essere conteggiata in tutto od in parte per una seconda volta, se non quando siano venute a mancare opere preesistenti per demolizione od altra causa.
8. La pertinenza urbanistica può essere modificata, rispettandosi comunque le previsioni di cui ai commi 2 e 4.
9. La pertinenza urbanistica copre le aree prescindendo dalla loro suddivisione in particelle catastali, e tenendosi conto della estensione della proprietà quale esistente al momento di entrata in vigore del piano urbanistico.
10. Alienazioni o trasferimenti di proprietà successive al sorgere della pertinenza urbanistica sono ininfluenti.

CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA.

ART. 7. ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI.

1. La Commissione edilizia è organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e urbanistica.

La sua istituzione è facoltativa.

2. La Commissione edilizia è istituita dalla Giunta comunale.

3. La Commissione edilizia è composta da:

a) **3** commissari di diritto, aventi facoltà di farsi rappresentare, che sono:

1) il sindaco o un suo delegato, o altro soggetto destinato a fungere da presidente, in conformità alla legge e allo statuto comunale;

2) un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

3) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco;

b) **5** commissari nominati dalla Giunta comunale, scelti tra tecnici ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, agronomi, forestali. Uno dei **5** commissari può anche essere non tecnico, purché per funzioni svolte sia buon conoscitore del territorio.

Il commissario di cui al periodo **1°**, lettera **a)**, punto **2)**, è scelto dalla Giunta comunale tra una terna proposta dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili. Se la Consulta delle associazioni dei disabili non propone la terna entro **30** giorni dalla richiesta, la Giunta comunale può nominare il commissario direttamente.

I commissari di cui al periodo **1°**, lettera **b)**, sono scelti sulla base di curriculum ed esperienza in materia di oggetti trattati dalla Commissione edilizia. Un commissario appartenente a questa categoria non può essere nominato per più di **2** volte consecutive.

Ai lavori della Commissione edilizia partecipano, senza diritto di voto:

a) il responsabile dell'Area tecnica comunale;

b) il responsabile del procedimento, come relatore, se richiesto dalla Commissione edilizia.

4. La Giunta comunale nomina i commissari di cui al comma **3**, lettera **b)**, entro **90** giorni dall'insediamento del Consiglio comunale dandone comunicazione immediata al Consiglio comunale.

5. La Commissione edilizia:

a) si esprime su:

1) le richieste di permesso di costruire e sue varianti;

2) gli oggetti su cui è richiesta dal responsabile dell'Area tecnica comunale;

b) dà il parere su:

1) la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia;

2) gli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere;

3) l'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

c) può proporre speciali modalità esecutive.

6. Il parere della Commissione edilizia:

a) non è vincolante;

b) se è contrario va motivato.

La comunicazione di parere favorevole al presentatore della richiesta non equivale al rilascio di titolo abilitativo.

7. I pareri della Commissione edilizia possono essere raccolti in un repertorio costituente utile riferimento per l'interpretazione del regolamento edilizio e di piani urbanistici e di settore.

ART. 8. INCOMPATIBILITÀ, DURATA E DECADENZA.

1. Sono incompatibili con il ruolo di commissario della Commissione edilizia:
 - a)** gli amministratori comunali, eccetto il sindaco o il suo delegato o altro soggetto destinato a fungere da presidente come previsto all'articolo 7, comma 3, lettera **a)**, punto 1);
 - b)** i dipendenti comunali e di enti, aziende o società partecipate dal Comune;
 - c)** i rappresentanti o dipendenti di enti ai quali la legge demanda di svolgere controlli e vigilanza sugli interventi edilizi ed ambientali nel territorio comunale di Palmanova, eccetto il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici o il suo delegato e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o il suo delegato;
 - d)** soggetti stanti tra loro parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado;
 - e)** tecnici aventi tra loro associazione o società professionale.
2. La Commissione edilizia dura in carica per il tempo della consiliatura in cui è nominata, salvo che non ne venga decisa la soppressione.
Dopo il rinnovo della consiliatura la Commissione edilizia mantiene validità fino alla costituzione della nuova.
3. Il commissario nominato assente ingiustificatamente per più di 3 riunioni consecutive decade di diritto dall'incarico, ed è sostituito.
4. Il commissario nominato sostitutivo di decaduto, dimissionario o comunque venuto meno dura in carica per il tempo venuto meno al commissario sostituito.
5. Il commissario avente interessi suoi o di parenti fino al 4° grado e affini fino al 2° grado al progetto in esame si allontana dall'aula per l'intero tempo della trattazione di quel progetto.
L'allontanamento è annotato nel verbale.
Il commissario nominato inadempiente all'obbligo di cui al periodo 1° o incorrente in fatti gravi inerenti alla funzione può essere revocato dall'incarico ed essere sostituito.
La revoca è disposta dalla Giunta comunale su segnalazione del presidente della Commissione edilizia.
6. Se per più di 3 volte consecutive non è raggiunto il numero minimo di commissari necessario per la validità delle riunioni: la Commissione edilizia può essere dichiarata decaduta.
Per la ricostituzione e la durata della Commissione edilizia e per la sostituzione dei commissari nominati valgono le norme previste per la Commissione edilizia e i commissari nominati originari.

ART. 9. FUNZIONAMENTO E FACOLTÀ.

1. La Commissione edilizia è presieduta dal sindaco o da un suo delegato, o da altro soggetto, in conformità alla legge e allo statuto comunale.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un impiegato tecnico comunale designato dal responsabile dell'Area tecnica comunale.
3. La Commissione edilizia è convocata dal presidente, ordinariamente **1** volta al mese.
La convocazione è compiuta mediante nota tracciabile o comunque riscontrabile accompagnata dall'ordine del giorno, ordinariamente almeno **3** giorni prima.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno **4** commissari, tra cui il presidente.
5. Se per più di **3** volte consecutive non è raggiunto il numero minimo di commissari necessario per la validità delle riunioni: la Commissione edilizia può essere dichiarata decaduta.
Per la ricostituzione e la durata della Commissione edilizia e per la sostituzione dei commissari nominati valgono le norme previste per la Commissione edilizia e i commissari nominati originari.
6. Gli oggetti di parere sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, salvo motivate eccezioni.
7. La Commissione edilizia può:
 - a) richiedere integrazioni documentali nei limiti previsti dalla norme regolanti la materia;
 - b) richiedere indicazioni e chiarimenti sull'opera progettata;
 - c) effettuare accertamenti;
 - d) sentire il progettista.
 A sua volta il progettista può chiedere di essere sentito.
8. Il parere della Commissione edilizia è assunto a maggioranza dei commissari presenti.
In caso di parità di voti prevale il parere avente il voto del presidente.
9. Dei lavori della Commissione edilizia è tenuta nota in un verbale.
Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari presenti.
10. I pareri della Commissione edilizia costituenti interpretazione di piani e regolamenti sono raccolti in un fascicolo consultabile dal pubblico.
11. Le riunioni della Commissione edilizia non sono pubbliche.
12. Ai commissari nominati è corrisposto un gettone di presenza fissato dalla legge.

CAPO IV - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

ART. 10. ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI.

1. La Commissione per il paesaggio è organo tecnico consultivo del Comune per funzioni delegate al Comune in materia di paesaggio.
2. La Commissione per il paesaggio è istituita dalla Giunta comunale.
3. La Commissione per il paesaggio è composta da **3** commissari nominati dalla Giunta comunale.

I commissari sono scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione comunale possedenti diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti ad almeno una delle seguenti materie:

- a) tutela paesaggistico-ambientale;
- b) storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
- c) restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- d) progettazione edilizia e architettonica;
- e) progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
- f) scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
- g) scienze geologiche.

I commissari sono scelti sulla base di curriculum ed esperienza in materia di oggetti trattati dalla Commissione per il paesaggio.

4. La Giunta comunale nomina i commissari di cui al comma **3** entro **90** giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.
5. La Commissione per il paesaggio:
 - a) si esprime su:
 - 1) le richieste di autorizzazione paesaggistica e sue varianti;
 - 2) gli accertamenti di compatibilità paesaggistica;
 - 3) sanatorie;
 - 4) procedure sanzionatorie;
 - b) dà il parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e le congruità di gestione del bene tutelato;
 - c) può proporre speciali modalità esecutive.
6. Il parere della Commissione per il paesaggio:
 - a) non è vincolante;
 - b) va motivato, anche se è favorevole;
 - c) è indipendente dagli aspetti urbanistici-edilizi.

La comunicazione di parere favorevole al presentatore della richiesta non equivale al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
7. I pareri della Commissione per il paesaggio sono raccolti in un repertorio, costituente utile riferimento per l'orientamento in materia di paesaggio.
8. In alternativa alla Commissione per il paesaggio come prevista in questo articolo può essere istituita una Commissione per il paesaggio in associazione tra più

Comuni, previo convenzionamento tra i Comuni e formazione di un regolamento unitario, sostitutivo di questo articolo e degli articoli **11** e **12**.

ART. 11. INCOMPATIBILITÀ, DURATA E DECADENZA.

1. Sono incompatibili con il ruolo di commissario della Commissione per il paesaggio:
 - a) gli amministratori comunali;
 - b) i dipendenti comunali e di enti, aziende o società partecipate dal Comune;
 - c) i tecnici comunque facenti parte dello Sportello unico per l'edilizia;
 - d) i commissari della Commissione edilizia;
 - e) i commissari della Commissione urbanistica se esistente;
 - f) i rappresentanti o dipendenti di enti ai quali la legge demanda di svolgere controlli e vigilanza sugli interventi edilizi ed ambientali nel territorio comunale di Palmanova, eccetto il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici o il suo delegato;
 - g) soggetti stanti tra loro parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado;
 - h) tecnici aventi tra loro associazione o società professionale.
2. La Commissione paesaggistica dura in carica per il tempo della consiliatura nella quale è nominata.
Dopo il rinnovo della consiliatura la Commissione paesaggistica mantiene validità fino alla costituzione della nuova.
3. Il commissario assente ingiustificatamente per più di tre riunioni consecutive decade di diritto dall'incarico, ed è sostituito.
4. Il commissario avente interessi suoi o di parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado al progetto in esame si allontana dall'aula per l'intero tempo della trattazione di quel progetto.
L'allontanamento è annotato nel verbale.
Il commissario inadempiente all'obbligo di cui al periodo 1° o incorrente in fatti gravi inerenti alla funzione può essere revocato dall'incarico ed essere sostituito.
La revoca è disposta dalla Giunta comunale su segnalazione del presidente della Commissione per il paesaggio.
5. Il commissario sostitutivo del decaduto, dimissionario o comunque venuto meno dura in carica per il tempo venuto meno al commissario sostituito.
6. Se per più di 3 volte consecutive non è raggiunto il numero minimo di commissari necessario per la validità delle riunioni: la Commissione per il paesaggio può essere dichiarata decaduta.
Per la ricostituzione e la durata della Commissione per il paesaggio e per la sostituzione dei commissari valgono le norme previste per la Commissione per il paesaggio e i commissari originari.
7. Vale la previsione di cui all'articolo **10**, comma **8**.

ART. 12. FUNZIONAMENTO E FACOLTÀ.

1. La Commissione per il paesaggio è presieduta da un commissario, o, in assenza del presidente, da un altro commissario facentene funzione.

Il presidente e il facente funzione di presidente in assenza di questo sono nominati dalla Giunta comunale.

2. Le funzioni di relatore e segretario verbalizzante sono svolte da un impiegato comunale tecnico designato dal responsabile dell'Area tecnica comunale.
3. La Commissione per il paesaggio è convocata dal presidente, ordinariamente **1** volta al mese.
La convocazione delle riunioni è compiuta mediante nota tracciabile o comunque riscontrabile, accompagnata dall'ordine del giorno, ordinariamente almeno **3** giorni prima.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno **2** commissari, tra cui il presidente.
5. Se per più di **3** volte consecutive non è raggiunto il numero minimo di commissari necessario per la validità delle riunioni: la Commissione per il paesaggio può essere dichiarata decaduta.
Per la ricostituzione e la durata della Commissione per il paesaggio e per la sostituzione dei commissari nominati valgono le norme previste per la Commissione per il paesaggio e i commissari nominati originari.
6. Gli oggetti di parere sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, salvo motivate eccezioni.
7. La Commissione per il paesaggio può:
 - a) richiedere integrazioni documentali, nei limiti previsti dalle norme regolanti la materia;
 - b) richiedere indicazioni e chiarimenti sull'opera progettata;
 - c) effettuare accertamenti;
 - d) sentire il progettista.
 A sua volta il progettista può chiedere di essere sentito.
8. Il parere della Commissione per il paesaggio è assunto a maggioranza dei commissari presenti.
In caso di parità di voti prevale il parere avente il voto del presidente.
9. Dei lavori della Commissione per il paesaggio è tenuta nota in un verbale.
Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari presenti.
10. I pareri della Commissione per il paesaggio costituenti interpretazione di piani e regolamenti sono raccolti in un fascicolo consultabile dal pubblico.
11. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche.
12. Ai commissari è corrisposto un gettone di presenza come previsto per la Commissione edilizia.
13. Vale la previsione di cui all'articolo **10**, comma **8**.

CAPO V - ABILITAZIONE DELLE OPERE.

ART. 13. TITOLI ABILITATIVI.

1. Sono titoli abilitativi:
 - a) il permesso di costruire;
 - b) la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire come prevista dalla legge;
 - c) la segnalazione certificata di inizio attività.
 Restano salve le previsioni specifiche per:
 - a) attività edilizia libera;
 - b) autorizzazione temporanea.
L'autorizzazione temporanea è subordinata a:
 - 1) documentazione delle esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili;
 - 2) prestazione al Comune di garanzia finanziaria commisurata alle spese di demolizione, deposito o smaltimento dei materiali e ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) autorizzazione amministrativa per occupazione e/o intervento su suolo pubblico;
 - d) autorizzazione per insediamenti produttivi;
 - e) autorizzazione unica per impianti di produzione e trasporto di energia e per impianti per la distribuzione di carburante;
 - f) procedura abilitativa semplificata per determinati interventi per la produzione di biometano e per modifiche non sostanziali in corso d'opera di impianti per la produzione e trasporto di energia;
 - g) convenzionamento tra attuatore e Comune.
2. Rispetto a opera o attività comprendente più componenti o categorie di intervento è applicato il regime più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie di intervento.
3. La richiesta di permesso di costruire o la denuncia o segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di opere e/o attività:
 - a) è presentata mediante un modello prestabilito;
 - b) è corredata dei documenti necessari.
4. Nel caso in cui il Comune comunichi motivi ostativi all'intervento entro **10** giorni dal ricevimento della comunicazione: il richiedente o il denunciante o segnalante può presentare per scritto osservazioni eventualmente corredate da documenti. La richiesta di riesame è trattata come nuova richiesta di titolo abilitativo o nuova denuncia o segnalazione certificata di inizio attività.
5. Se le ritiene necessarie: il Comune può chiedere modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario. L'attuatore si pronuncia sulla richiesta di modifica e presenta le modifiche e integrazioni entro **30** giorni dalla richiesta del Comune, e, in caso di adozione, presenta i documenti entro i successivi **15** giorni. La richiesta del Comune sospende i termini per gli adempimenti del Comune.
6. In caso di silenzio del Comune valgono le norme di legge.

7. L'entrata in vigore di previsioni urbanistiche nuove comporta la decadenza del titolo abilitativo con esse contrastante, salvo che i lavori siano stati iniziati e siano completati entro **3** anni dall'inizio.
8. Il titolo abilitativo può essere annullato se sono accertati errori nei presupposti giuridicamente necessari o altri vizi di legittimità, se questi sono stati determinanti.

ART. 14. DOCUMENTI NECESSARI PER L'ABILITAZIONE.

1. Sono documenti necessari per l'abilitazione di opere:
 - a) i documenti indicati in un modello prestabilito;
 - b) altro:
 - 1) una relazione dettagliata, a firma di un tecnico abilitato, asseverante che le opere da realizzare sono conformi ai piani urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e al regolamento edilizio vigente, ed inoltre il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;
 - 2) le eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati sostituendo gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge.

Nel caso di vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e nelle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, di sicurezza stradale, dei cantieri e degli impianti e alle norme in materia igienico-sanitaria, di barriere architettoniche e di accatastamento: valgono le norme di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.

Se le opere sono abilitate mediante denuncia di inizio attività: i documenti sono presentati almeno **30** giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori;

- c) per opera soggetta a certificazione energetica: schede di valutazione e scheda tecnica dell'edificio;
- d) per struttura residenziale o semiresidenziale per anziani: verifica di compatibilità;
- e) per struttura sanitaria privata: autorizzazione regionale;
- f) per opificio in cui sono fabbricate, lavorate o custodite materie esplosive di qualsiasi specie: licenza del prefetto;
- g) per impianto comportante emissioni in atmosfera: autorizzazione;
- h) per accesso o altro intervento interessante strada: autorizzazione:
 - 1) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada;
 - 2) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada;
- i) per ricerca di acque sotterranee e terebrazione o scavo di pozzi: autorizzazione regionale;

- l) per nuovo edificio, per ampliamento e per scavo a distanza da acqua pubblica a cielo aperto inferiore a metri **10** e per recinzioni e per smovimenti di terreno a distanza da acqua pubblica inferiore a metri **4**: autorizzazione dell'ente proprietario o gestore dell'acqua pubblica.
Acqua pubblica è l'acqua appartenente al demanio idrico;
 - m) per trasformazione di bosco o per riduzione di superficie forestale: autorizzazione regionale;
 - n) per riduzione della superficie di prato stabile naturale: autorizzazione regionale;
 - o) per impianto di illuminazione esterna: autorizzazione comunale;
 - p) per intervento su opera o area di interesse archeologico: autorizzazione o parere della Soprintendenza archeologia;
 - q) per derivazione di acqua pubblica: autorizzazione o concessione regionale;
 - r) per attività comportante modifica del suolo all'interno della fascia di **10** metri da corso d'acqua demaniale: autorizzazione idraulica;
 - s) per impianto per la telefonia mobile: parere dell'ARPA;
 - t) per antenna di emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico: autorizzazione per l'emittenza;
 - u) ulteriori documenti previsti dalla legge;
 - v) fino all'entrata in vigore della nuova definizione di volume utile: un quadro di raffronto tra il volume calcolato secondo la definizione vigente e il volume utile calcolato secondo la definizione nuova.
2. Negli elaborati di varianti le demolizioni e scavi e le ricostruzioni e riporti previsti nel progetto già abilitato e non previsti nel progetto di variante sono distinti mediante specifica campitura o simbologia.
 3. Le dichiarazioni sono soggette a controllo a campione, con modalità stabilite da apposito regolamento comunale.

ART. 15. CARATTERISTICHE DEL TITOLO ABILITATIVO.

1. Il titolo abilitativo spetta al proprietario dell'immobile o ad altri soggetti cui è riconosciuto il diritto.
2. Il titolo abilitativo può essere condizionato dal Comune a speciali modalità esecutive.
Tra le modalità esecutive sono comprese prescrizioni utili per la conservazione di caratteristiche architettoniche o paesaggistiche, allineamenti, mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto territoriale.
3. Il titolo abilitativo non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, né comporta limitazione dei diritti di terzi.
4. Il titolo abilitativo è irrevocabile e comporta la corresponsione del contributo di costruzione come previsto dalla legge.
5. Il titolo abilitativo comprende anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.
6. Il titolo abilitativo indica il termine di ultimazione dei lavori.
Il termine di ultimazione dei lavori è non superiore ad anni **3** dalla data di ritiro del titolo abilitativo se questo è permesso di costruire, o dalla data di presentazione se questo è denuncia o segnalazione certificata di inizio attività.

Il termine di ultimazione di opere abilitate mediante permesso di costruire può essere prorogato, previa richiesta motivata, prima della scadenza.

Nei confronti della proroga non valgono né norme più restrittive eventualmente sopravvenute né misure di salvaguardia.

7. Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune della richiesta di proroga: se è permesso di costruire il titolo abilitativo decade di diritto per la parte non eseguita.
In questo caso non sussiste l'obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.
8. Il titolo abilitativo decade di diritto anche in caso di:
 - a) omesso ritiro dopo decorso **1** anno dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio, se è permesso di costruire;
 - b) entrata in vigore di previsioni contrastanti dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, salvo che i lavori siano già iniziati e siano completati entro il termine di **3** anni dall'efficacia delle previsioni contrastanti.
9. Nei casi di cui al comma **7** la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine è subordinata a un titolo abilitativo nuovo per le opere restanti, salvo che queste non rientrino tra le opere realizzabili mediante denuncia o segnalazione certificata di inizio attività, o costituenti attività edilizia libera se il titolo originario è permesso di costruire, e opere costituenti attività edilizia libera se il titolo originario è denuncia o segnalazione certificata di inizio attività.
In questo caso è ricalcolato se dovuto il contributo di costruzione.
10. Il titolo abilitativo è trasferibile ai successori o aventi causa, totalmente o parzialmente.
11. L'efficacia del trasferimento del titolo abilitativo:
 - a) è subordinata a:
 - 1) trasferimento al nuovo intestatario della proprietà o altro diritto edificatorio;
 - 2) possesso del nuovo intestatario degli eventuali requisiti soggettivi eventualmente richiesti dai piani urbanistici;
 - 3) comunicazione al Comune del trasferimento e del nuovo intestatario;
 - 4) presa d'atto del Comune del trasferimento e del nuovo intestatario;
 - b) comporta:
 - 1) il mantenimento della pertinenza urbanistica;
 - 2) il trasferimento al nuovo intestatario degli obblighi e delle responsabilità.
12. Alla comunicazione di trasferimento del titolo abilitativo sono allegati:
 - a) copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà o altro diritto al titolo abilitativo;
 - b) documentazione attestante gli altri requisiti soggettivi eventualmente richiesti dai piani urbanistici.

ART. 16. AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO.

1. Il Comune può autorizzare in precario interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni dei piani urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano

destinati al soddisfacimento di esigenze documentate di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

2. L'autorizzazione in precario è subordinata al parere favorevole della Giunta comunale.
3. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica espressamente il periodo di validità dell'atto nel massimo di 1 anno, prorogabile, per comprovati motivi, fino a 3 anni complessivi dalla data del rilascio.
5. Il termine di validità delle autorizzazioni in precario per l'esercizio di funzioni o servizi pubblici corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere definitive.
6. L'autorizzazione in precario è subordinata alla prestazione di una garanzia fideiussoria della durata minima di 5 anni per un importo deciso dalla Giunta comunale.
7. L'autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata, senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità per motivi di interesse pubblico.
8. Nel caso in cui alla scadenza o alla revoca dell'autorizzazione in precario il titolare non attui la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi: l'opera è demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza del Comune a spese del responsabile dell'abuso, valendosi della garanzia di cui al comma 6 e all'occorrenza delle altre possibilità previste dalla legge.
9. La demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 8 non sono necessari nel caso in cui il Consiglio comunale dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con piani regionali o con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e paesaggistici.

ART. 17. PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA.

1. La costruzione e l'esercizio di:
 - a) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, incluse le serre fotovoltaiche di potenza uguale o superiore a 1 megawatt elettrico;
 - b) elettrodotti;
 - c) gasdotti che non sono di competenza statale;
 - d) reti di trasporto di fluidi termici per teleriscaldamento;
 - e) impianti di produzione di energia elettrica utilizzando fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo;
 - f) impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali;
 sono abilitati mediante le procedure di cui alla LR **19/2012**.
 In particolare:
 - a) gli impianti di cui alla lettera a);
 - b) gli elettrodotti di cui alla lettera b) di tensione superiore a 35 kilovolt;
 - c) i gasdotti di cui alla lettera c);
 - d) le reti di cui alla lettera d);
 - e) gli impianti di cui alla lettera e) di potenza superiore a 6 megawatt termici;

- f) gli impianti e i depositi di cui alla lettera f) non dotati di oleodotti; sono abilitati mediante autorizzazione unica.
Restano salve le previsioni di cui ai commi **2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.**
2. Le linee elettriche di tensione inferiore o uguale a **35** kilovolt sono abilitate mediante le procedure di cui alle norme regionali di settore e il RD **1775/1993**, e dal DPR **327/2001** nei casi previsti.
 3. Gli impianti di produzione di energia elettrica utilizzando fonti tradizionali di potenza inferiore o uguale a **6** megawatt termici sono abilitati mediante le procedure di cui al DPR **53/1998**, al DLGS **115/2008** e alle norme regionali di settore.
 4. Gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali sono abilitati mediante le procedure di cui alla L **239/2004**, al DPR **420/1994**, al DLGS **128/2006** e alle norme regionali di settore se non dotati di oleodotti, e al DPR **327/2001** se dotati di oleodotti.
 5. A richiesta del proponente le opere di cui ai commi **2, 3 e 4** possono comunque essere abilitate mediante autorizzazione unica.
 6. Le modifiche non sostanziali come definite dalla legge possono essere attuate anche in corso d'opera mediante il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al DLGS **28/2011**, articolo **6**.
 7. Le opere di cui alla LR **19/2012**, articolo **16**, comma **2**, sono compatibili con i piani urbanistici comunali se non espressamente vietate da questi stessi, e sono realizzabili previa comunicazione di inizio dei lavori al Comune.
In particolare sono compatibili con i piani urbanistici comunali se non espressamente vietati da questi stessi, e sono realizzabili previa comunicazione di inizio lavori al Comune, tra gli altri:
 - a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a **50** kW e gli impianti fotovoltaici di qualunque potenza da realizzare sugli edifici all'interno delle zone produttive e commerciali previste dai piani urbanistici comunali;
 - b) gli impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti come previsti dalla legge;
 - c) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a **25** m³ se per usi privati, agricoli e industriali, o di capacità inferiore o uguale a **10** m³ se per usi commerciali, e i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a **1.000** chilogrammi di prodotto;
 - d) le linee elettriche di carattere locale e regionale di tensione inferiore o uguale a **35** chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, o realizzate aree di lunghezza complessiva non superiore a metri **500**.
 8. Le opere di cui alla LR **19/2012**, articolo **16**, comma **4**, se non sono realizzabili come previsto al comma **7** sono realizzabili mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al DLGS **28/2011**, articolo **6**.
In particolare sono realizzabili mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS) se non sono realizzabili come previsto al comma **7**, tra gli altri:
 - a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a **1** megawatt elettrico, o quelli di cui all'allegato al DM Sviluppo economico **10 9 2012**, paragrafo **12.2**, lettera **a**);

- b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a **1** megawatt elettrico;
 - c) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a **1** megawatt elettrico.
- 9.** Per le opere di cui ai commi **7** e **8** resta salvo l'obbligo del proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, e di garantire il rispetto dei limiti relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla L **36/2011**. Resta ferma in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'autorizzazione unica.
- 10.** Le linee elettriche di tensione inferiore o uguale a **35** kilovolt sono realizzate di norma in cavo interrato.
Sono comunque ammesse eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di questa realizzazione in rapporto agli aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
Per le linee elettriche aeree esterne vale comunque l'articolo **69**.
- 11.** L'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche abilitati ai sensi della LR **19/2012** e di cui ai commi **2**, **3** e **4**, esclusi quelli di cui ai commi **7** e **8**, è compiuta mediante un provvedimento accertativo finale di collaudo dell'amministrazione competente, previa presentazione all'amministrazione competente:
- a) degli atti di collaudo e verifica degli enti competenti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;
 - b) della certificazione del direttore dei lavori di conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.
- 12.** La dismissione in via definitiva degli impianti e delle infrastrutture è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune.
Nella dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di rimuovere dal suolo o dal sottosuolo le opere, e di rimettere in pristino i luoghi.
Nel caso di impianti idroelettrici è fatto anche obbligo di eseguire le misure di reinserimento e recupero ambientale.
A garanzia del rispetto degli obblighi di cui ai periodi **2°** e **3°** il Comune può chiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione.

ART. 18. PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA.

- 1.** Sono documenti necessari per il piano attuativo di iniziativa privata:
- a) relazione illustrativa, comprensiva di obiettivi, criteri, contenuti, previsione di massima delle spese di urbanizzazione, tempi e priorità di attuazione;
 - b) norme di attuazione, comprensive di criteri e modalità di attuazione;
 - c) grafici di stato di fatto;
 - d) grafici di piano, con le delimitazioni delle aree;
 - e) schemi delle opere di urbanizzazione;
 - f) tavola numerica degli elementi urbanistici;

- g) programma indicante le fasi e i tempi di attuazione;
 - h) se non comprendente beni soggetti a vincolo culturale: dichiarazione del pianificatore che non vi è interessamento di questi;
 - i) se comprendente beni e località soggette a vincolo paesaggistico: relazione paesaggistica;
 - l) se non comprendente beni e località soggette a vincolo paesaggistico: dichiarazione del pianificatore che non vi è interessamento di queste;
 - m) se richiesto dal Comune: nulla osta degli enti proprietari o gestori delle infrastrutture a cui l'area è da allacciarsi;
 - n) se dovuta: documentazione circa valutazione ambientale strategica (VAS);
 - o) se dovuta: documentazione circa zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS);
 - p) asseverazione del pianificatore di rispetto delle indicazioni del piano generale e, se modificante questo, del rispetto dei limiti di flessibilità;
 - q) asseverazione o, nei casi previsti, relazione geologica e parere regionale di compatibilità delle previsioni con le condizioni geologiche e idrauliche del territorio;
 - r) estratto e certificato catastale, o altro documento comprovante la disponibilità dei terreni;
 - s) schema di convenzione;
 - t) planimetria indicante le aree da cedere al Comune;
 - u) se comprende, fiancheggia o fronteggia aree di interesse storico, artistico o documentale: lo stato di queste e gli elementi di salvaguardia e di armonizzazione previsti;
 - v) se ha valore di titolo abilitativo edilizio: i documenti richiesti per l'abilitazione delle opere;
 - z) se è di zona di espansione insediativa: la documentazione di cui all'articolo **148**, comma **1**.
2. Il piano attuativo di iniziativa privata contiene tra l'altro:
 - a) la determinazione delle destinazioni d'uso delle singole aree;
 - b) l'individuazione eventuale dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento;
 - c) la definizione delle tipologie costruttive e d'uso, con le eventuali indicazioni planovolumetriche.
 3. Le planimetrie di cui al comma **1**, lettere **c)**, **d)** ed **e)**, sono redatte in una scala adeguata rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'area, e tale da permettere una lettura agevole dell'insieme.
 4. Per piano attuativo di iniziativa privata di aree di interesse storico, artistico o documentale gli elaborati sono approfonditi e integrati per rappresentare:
 - a) l'interesse storico, artistico o documentale dei luoghi;
 - b) gli allineamenti esistenti e previsti;
 - c) gli elementi caratteristici esistenti e previsti.
 5. Il Comune può chiedere che il piano attuativo di iniziativa privata sia presentato anche mediante documentazione informatica, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS.
 6. Il piano attuativo di iniziativa privata è soggetto ai termini massimi seguenti:

- a) adozione: entro **120** giorni dal ricevimento della proposta completa, conforme alle norme sovraordinate e di settore e soddisfacente;
- b) deposito: entro **30** giorni dall'adozione, per **30** giorni;
- c) osservazioni e opposizioni: entro **30** giorni dal deposito;
- d) approvazione: entro **60** giorni dalla scadenza del deposito.

CAPO VI - CORSO DEI LAVORI.

ART. 19. PROCEDURA PER L'ESECUZIONE.

1. Il soggetto abilitato alle opere presenta prima dell'effettivo inizio:

- a) la comunicazione al Comune della data di inizio dei lavori, indicando la ditta esecutrice e i tecnici responsabili della direzione lavori, dell'esecuzione e della sicurezza, che sottoscrivono per accettazione.

Per interventi da eseguirsi per parti a cura di più imprese le ditte possono essere indicate prima dell'inizio della parte specifica.

Per le opere abilitate mediante denuncia di inizio attività: la comunicazione è presentata almeno **30** giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Le opere abilitate mediante segnalazione certificata di inizio attività possono essere iniziate dalla data di presentazione della segnalazione al Comune o dalla data di ricezione da parte del Comune in caso di presentazione mediante posta.

Le opere abilitate mediante segnalazione certificata di inizio attività possono essere eseguite direttamente senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, o in tutti i casi in cui il segnalante dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

La comunicazione di inizio dei lavori è presentata mediante un modello prestabilito.

La comunicazione non è necessaria per attività edilizia libera e per esecuzione diretta come prevista dalla legge, se non nei casi e con i documenti previsti dalla legge;

- b) la denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, atto di nomina del collaudatore e dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico;
- c) l'asseverazione dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- d) per opere soggette a certificazione energetica: le schede di valutazione e la scheda tecnica dell'edificio;
- e) il documento unico di regolarità contributiva della ditta esecutrice.

In assenza del documento unico di regolarità contributiva l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa;

- f) la documentazione prevista dalle legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le varianti soggette a denuncia o segnalazione certificata di inizio attività la presentazione della documentazione non è obbligatoria se questa è stata presentata in sede di intervento principale.

Per gli interventi soggetti a denuncia o segnalazione certificata di inizio attività sono sufficienti il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, e l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti;

- g) per locali di intrattenimento e pubblico spettacolo: l'autorizzazione della prefettura;
 - h) per l'utilizzo delle rocce e terre da scavo:
 - 1) in genere: il piano di utilizzo, prima di almeno **90** giorni;
 - 2) per cantieri la cui produzione non supera m³ **6.000** e terre e rocce da scavo derivanti da attività od opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA): dichiarazione all'ARPA;
 - i) per la demolizione di opere su cui sono applicati elementi di utilità pubblica: comunicazione degli elementi destinati a essere rimossi;
 - l) gli eventuali ulteriori elementi richiesti dalla legge o dai piani urbanistici.
2. Per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia con demolizione: se richiesto dall'attuatore o prescritto dal Comune l'inizio dei lavori è subordinato a una visita di controllo del Comune.
Decorsi **30** giorni dalla data di inizio dei lavori comunicata: in mancanza della visita i lavori possono comunque essere iniziati.
 3. I lavori si intendono iniziati quanto le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto abilitato.
 4. Nel corso dei lavori il Comune può in ogni tempo effettuare visite di controllo per verificare la conformità dei lavori eseguiti al progetto abilitato.
 5. I soggetti di cui al comma **1** venenti meno sono sostituiti.
Fino alla indicazione dei soggetti nuovi l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
 6. Nel cantiere valgono le norme per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

ART. 20. MODO DELL'ESECUZIONE.

1. Le opere disciplinate dal regolamento edilizio sono eseguite conformemente al progetto abilitato e con le migliori regole d'arte ed accorgimenti perché riesca solida, igienica, decorosa e adatta alla destinazione.
2. Sono inoltre adottate le cautele di legge affinché siano evitati pericoli a persone e cose ed attenuati i disagi a terzi.
In particolare i lavori provocanti rumore sono eseguiti fuori dagli orari normalmente destinati al riposo della popolazione.
Il Comune può comunque fissare prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita l'AAS.

ART. 21. OCCUPAZIONE E INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO.

1. Per l'occupazione e l'intervento su suolo pubblico per la realizzazione di opere vale il regolamento comunale.

ART. 22. OPERE SUL CONFINE DI AREA PUBBLICA.

1. Per l'esecuzione di opere sul confine di area pubblica o aperta al pubblico il costruttore chiude il luogo mediante opere di aspetto decoroso, alte almeno m **2,5**, evidenziate agli angoli mediante strisce biancorosse per tutta l'altezza ed illuminate con lampade rosse dal tramonto all'alba.
Le porte sono fissate aperte verso l'interno e tenute chiuse durante la sospensione del lavoro.
2. Gli assiti non sono necessari per opere di limitata entità da eseguirsi ai piani superiori.
In questo caso sono collocati segnali di avviso ai passanti.

ART. 23. DOCUMENTI E CARTELLO DI CANTIERE.

1. Nel cantiere è tenuta copia del titolo abilitativo, con gli elaborati di progetto, ed ogni altro documento previsto dalla legge.
2. Il cantiere è provvisto di un cartello visibile dallo spazio pubblico con l'indicazione mediante scritta resistente agli agenti atmosferici dell'opera, del titolo abilitativo, del titolare, del progettista, del calcolatore strutturale, del progettista degli impianti, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice, dell'impresa installatrice degli impianti e del responsabile della sicurezza.

ART. 24. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

1. Nei cantieri temporanei o mobili sono rispettate le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al DLGS **81/2008** e alla **LR 24/2015**.
I cantieri di cui al periodo 1° sono quelli per:
 - a) costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, di muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali di impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
 - b) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per lavori edili o di ingegneria civile.
2. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea: il committente o il responsabile di lavori designa un coordinatore per la progettazione, e, prima dell'affidamento dei lavori, un coordinatore per l'esecuzione di lavori.
3. Il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi;

- c) coordina nelle fasi di progettazione dell'opera le scelte e la previsione di durata dei vari lavori o fasi di lavoro, al fine del rispetto dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori;
4. Il coordinatore per l'esecuzione:
- a) verifica l'applicazione del piano di cui al comma **3, a)**, ove previsto, e delle procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, complementare del piano di cui al comma **3, a)**, e ove previsto adegua il piano di cui al comma **3, a)**, e il fascicolo di cui al comma **3, b)**, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche;
 - c) organizza tra i datori di lavoro la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione;
 - d) verifica l'attuazione degli accordi tra le parti sociali;
 - e) segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze in ordine agli obblighi e alle misure generali di tutela previste dalla legge e al piano di cui comma **3, a)**, ove previsto, e propone provvedimenti e dà comunicazione come previsto dalla legge;
 - f) sospende in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
5. Il datore di lavoro dell'impresa:
- a) verifica le condizioni di sicurezza dei lavori e l'applicazione del piano di cui al comma **3, a)**;
 - b) coordina gli interventi in ordine alle misure generali di tutela e agli obblighi dei dirigenti e dei proposti;
 - c) verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio.
6. Nei:
- a) cantieri di cui al comma **2)**;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera **a)** per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a **200** uomini-giorno;
- il committente o il responsabile di lavori trasmette all'AAS e alla direzione provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori la notifica preliminare, conforme al DLGS **81/2008**, allegato **XII**, e gli eventuali aggiornamenti.
Copia della notifica è affissa visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.
7. Nelle costruzioni e nei lavori in quota, per tali intendendosi le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a m **2** rispetto ad un piano stabile, sono rispettate le norme di cui al DLGS **81/2008**, titolo **IV**, capo **II**.
8. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri sono adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.
Nel caso di demolizione:

- a) nella zona sottostante la sosta ed il transito sono impediti mediante appositi sbarramenti;
 - b) va evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
9. Quando anche a seguito della valutazione obbligatoria risultano rischi non evitabili o non sufficientemente limitabili con misure, metodi, sistemi di organizzazione di lavoro o mezzi tecnici di protezione collettiva è adottata la segnaletica di sicurezza di cui al DLGS **81/2008**, allegati specifici, o, per situazioni ivi non considerate, le misure necessarie secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la buona tecnica.
10. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
11. Quando non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi.
12. In ogni caso il cantiere è dotato di recintazione idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
13. Per gli interventi edilizi svolti sulle coperture di edifici, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, sono rispettate le norme di cui alla LR **24/2015**, nei casi ivi indicati.
- In particolare, nei casi ivi indicati:
- a) nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori è prevista l'applicazione di misure preventive e protettive;
 - b) è redatto un elaborato tecnico della copertura.

ART. 25. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE.

1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui al decreto legislativo **81/2008**, allegato **IX**, tab. **1**, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi correlati.
2. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o non sufficientemente protette è rispettata almeno una delle seguenti precauzioni:
 - a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
 - b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
 - c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
3. La distanza di sicurezza è quella indicata dal DLGS **81/2008**, allegato **IX**, o quella indicata dalle specifiche norme tecniche.

ART. 26. DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO.

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto rispettano le norme di cui al DLGS **81/2008**, articolo **256**.
2. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti previsti dal DLGS **22/1997**, articolo **30**.
3. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti o mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
4. Il piano di cui al comma **3** prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
5. Copia del piano di lavoro é inviata all'organo di vigilanza, almeno **30** giorni prima dell'inizio dei lavori.

Se entro il tempo di cui al periodo **1°** l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa: il datore di lavoro può eseguire i lavori.

L'obbligo del preavviso di **30** giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.

Nei casi di urgenza, oltre alla data di inizio, è fornita dal datore di lavoro l'indicazione dell'orario di inizio delle attività.

ART. 27. UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di un'opera rispetta le norme di cui al DM Ambiente **161/2012**, e alla L **98/2013**, articolo **41 bis**.

In particolare l'utilizzo di materiale da scavo è soggetto alla presentazione:

a) prima dell'inizio dei lavori:

- 1) in genere: di un piano di utilizzo, almeno **90** giorni prima;
- 2) per cantieri la cui produzione non supera m³ **6.000** e terre e rocce da scavo derivanti da attività od opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA): dichiarazione all'ARPA;

b) al termine dell'utilizzo: di conferma all'ARPA che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni.

ART. 28. VARIANTI AL PROGETTO ABILITATO.

1. Per modifiche di opere rispetto al progetto abilitato è necessario un titolo abilitativo nuovo.
2. Se le modifiche sono compatibili con il concetto globale ispiratore del progetto abilitato il titolo abilitativo nuovo può essere variante al titolo originario.
3. La varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate

dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, presentabile prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

4. Restano salve le tolleranze come previste dalla legge.

Le tolleranze come previste dalla legge:

- a) non costituiscono variante del titolo abilitativo;
- b) sono comunque soggette al rispetto dei piani urbanistici e del regolamento edilizio.

ART. 29. ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori si intendono ultimati quando le opere sono realizzate al punto da potere essere agibili.
2. Nel caso di utilizzo di terre e roccia da scavo l'esecutore presenta:
 - a) in genere: prima del termine di validità del piano una dichiarazione di avvenuto utilizzo;
 - b) per cantieri la cui produzione non supera m³ **6.000** e terre e rocce da scavo derivanti da attività od opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA): dichiarazione all'ARPA. Al termine dell'utilizzo: conferma all'ARPA che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni.
3. Il soggetto abilitato alle opere e il direttore dei lavori comunicano al Comune entro **30** giorni l'ultimazione dei lavori.
4. Contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori:
 - a) il direttore dei lavori deposita presso il Comune asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica delle opere per il contenimento del consumo di energia negli edifici;
 - b) per opere soggette a certificazione energetica: il soggetto abilitato presenta al Comune:
 - 1) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato e alla relazione tecnica, asseverata dal direttore dei lavori;
 - 2) l'attestato di prestazione energetica di cui al DLGS **192/2005**, sottoscritto dal soggetto certificatore.

Per opere soggette a certificazione energetica di edilizia libera: il soggetto proprietario o avente titolo deposita presso il Comune l'attestato di prestazione energetica contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori;
 - c) per opere abilitate mediante denuncia o segnalazione certificata di inizio attività: il tecnico abilitato presenta al Comune se previsto il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato, e se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
5. All'ultimazione dei lavori il soggetto abilitato alle opere rimuove le opere provvisorie e rimette in funzione i luoghi a regola d'arte.

6. Se alla scadenza di validità del titolo abilitativo le opere non sono ultimate e non è stata presentata istanza di rinnovo: il Comune può ordinare la rimozione delle opere provvisorie e la rimessa in funzione dei luoghi, fissandovi un termine.
Trascorso inutilmente il termine: il Comune può provvedere direttamente, addebitandone i costi al destinatario dell'ordinanza.

ART. 30. AGIBILITÀ DELLE OPERE.

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti ivi installati.
2. Il certificato di agibilità è rilasciato dal Comune rispetto a:
 - a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
 - b) ristrutturazioni, totali o parziali;
 - c) interventi sugli edifici esistenti potenzialmente influenti sulle condizioni di cui al comma 1.

Nel caso di intervento edilizio eseguito su edificio o unità immobiliare esistenti o loro parti dotate del certificato di agibilità: il nuovo certificato è necessario solo se l'intervento rileva ai fini delle caratteristiche strutturali dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La non rilevanza dell'intervento ai fini delle caratteristiche strutturali ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, ai fini dell'agibilità, sono asseverate dal progettista dell'intervento edilizio o da altro tecnico abilitato all'atto della dichiarazione di fine dei lavori o in sede di sanatoria.

3. Rispetto agli interventi di cui al comma 2: il soggetto abilitato alle opere o i suoi successori o aventi causa sono tenuti a chiedere il certificato di agibilità, entro **30** giorni dall'ultimazione dei lavori.
4. La richiesta di certificato di agibilità:
 - a) è presentata mediante un modello prestabilito;
 - b) è corredata di:
 - 1) documenti indicati nel modello prestabilito;
 - 2) certificato di qualità e idoneità d'uso dell'acqua, dell'ARPA o di altro soggetto abilitato se l'approvvigionamento è da pozzo, o autocertificazione se da acquedotto;
 - 3) dichiarazione del Servizio tecnico comunale di esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente poste a scomputo di oneri di urbanizzazione;
 - 4) segnalazione di attivazione, per le industrie insalubri di 1^a classe;
 - 5) prova di avvenuto adempimento degli obblighi per attività comportanti rischio di incidenti rilevanti;
 - 6) prova di dotazione di ogni ingresso del numero civico.
Il numero civico è assegnato e la piastrina è fornita dal Comune;
 - 7) attestazione di versamento per il diritto comunale se previsto.
5. Ai fini dell'agibilità il calcolo della superficie utile:
 - a) nelle unità immobiliari destinate a residenza è effettuato assicurando per ogni abitante una superficie *abitabile* non inferiore a **14 m²** per i primi **4** abitanti e a **10 m²** per ciascuno dei successivi;

- b)** nei luoghi di lavoro per produzione di beni e di servizi è effettuato secondo le linee guida di cui alla DGR **2117/2013**.
- 6.** Il certificato di agibilità può essere anche:
 - a)** per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
 - b)** per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
- 7.** Il certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso prevista dalla legge.
- 8.** In caso di silenzio del Comune valgono le norme di legge.

CAPO VII - REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI.

ART. 31. SICUREZZA STATICA.

1. Le opere e le componenti strutturali sono progettate, eseguite, collaudate e mantenute in modo tale da consentirne l'utilizzazione prevista, in forma sostenibile economicamente e con il livello di sicurezza previsto dal DM Infrastrutture **14 1 2008**.
2. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica sono realizzate in modo da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica.
3. Le opere di cui al comma **2** sono costruite in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto all'albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Le opere di cui al comma **2** sono eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto all'albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
5. Le opere di cui al comma **2** e loro varianti sono denunciate dal direttore dei lavori al servizio pubblico competente prima dell'inizio dei lavori.
Nella denuncia sono indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia sono allegati:
 - a) il progetto dell'opera;
 - b) una relazione illustrativa.
6. Contestualmente alla denuncia di cui al comma **5**, il direttore dei lavori presenta l'atto di nomina del collaudatore, di cui al comma **9**, scelto dal committente, e la dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da una certificazione attestante le condizioni di cui al comma **9**, periodo **2°**.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio: il costruttore chiede prima della presentazione della denuncia di inizio lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi tra i quali sceglie il collaudatore.
7. Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori delle opere di cui al comma **2**, sono conservati gli atti indicati al comma **5**, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, e un apposito giornale dei lavori.
8. A strutture di cui al comma **2** ultimate, entro il termine di **60** giorni il direttore dei lavori deposita presso il servizio pubblico competente una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui al comma **5** esponendo:
 - a) i certificati delle prove sui materiali;
 - b) per le opere di conglomerato armato precompresso: ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione;
 - c) l'esito delle eventuali prove di carico;
 e ne consegna copia al collaudatore.
9. Le costruzioni di cui al comma **2** la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo è eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno **10** anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera.

- 10.** Completata la struttura: il direttore di lavori ne dà comunicazione al servizio pubblico competente e al collaudatore.

Il collaudatore ha **60** giorni di tempo per effettuare il collaudo.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

- 11.** Entro il termine fissato: il collaudatore redige il certificato di collaudo, che invia al servizio pubblico competente e al committente, dandone comunicazione contestuale al soggetto indicato dalla legge.

- 12.** Per i materiali da costruzione vale il DM Infrastrutture **14 1 2008**.

- 13.** Le attività e azioni comuni con l'articolo **32** possono essere unificate.

- 14.** Per i parametri tecnici delle costruzioni vale il DM Infrastrutture **14 1 2008**.

ART. 32. PROTEZIONE ANTISISMICA.

- 1.** L'esecuzione di opere aventi rilevanza strutturale in genere e la modifica della destinazione d'uso di opere, con o senza lavori edili, tale da farle rientrare tra le opere di interesse strategico, le opere fondamentali per le finalità di protezione civile e le opere potenzialmente assumentive rilevanza in relazione a un eventuale collasso nelle zone soggette all'obbligo di progettazione antisismica rispettano le norme di cui alla LR **16/2009** e DPREG **176/2011**.

In particolare:

- a)** la realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui al periodo **1°** e delle eventuali variazioni strutturali è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il servizio pubblico competente.

Il deposito del progetto produce gli effetti della denuncia di cui all'articolo **31**, comma **5**;

- b)** l'inizio dei lavori relativi alle opere di interesse strategico, alle opere fondamentali per le finalità di protezione civile, alle opere potenzialmente assumentive rilevanza in relazione a un eventuale collasso, alle opere diverse controllate a campione e alle eventuali variazioni strutturali è soggetto all'autorizzazione scritta da parte del servizio pubblico competente.

La norma non vale per le opere di cui alla lettera **c)**;

- c)** l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi di nuova costruzione, agli interventi su costruzioni esistenti e agli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti, è asseverata mediante una dichiarazione del progettista, e per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica è anche accertata dal collaudatore;

- d)** ai fini dell'uso e dell'agibilità: la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:

- 1) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui alla lettera **e)**, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
 - 2) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di interesse strategico, di quelle fondamentali per le finalità di protezione civile e di quelle potenzialmente assumentive di rilevanza in relazione a un eventuale collasso;
 - 3) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
- e)** l'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere di interesse strategico, alle opere fondamentali per le finalità di protezione civile, alle opere potenzialmente assumentive di rilevanza in relazione a un eventuale collasso e alle opere diverse controllate a campione è effettuato, anche, ai sensi delle norme prevedenti il collaudo statico, e ai fini dell'uso e dell'agibilità degli edifici, da un collaudatore nominato prima della presentazione della richiesta di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.
- Il certificato di collaudo statico è depositato presso il servizio pubblico competente;
- f)** i progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori di cui all'articolo **31**, comma **5**, presso il servizio pubblico competente;
 - g)** per i progetti delle opere e degli interventi edilizi e per le eventuali variazioni strutturali: il deposito del progetto ai sensi della lettera **a)** produce gli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo **31**, comma **5**.
2. Le costruzioni in muratura sono realizzate tali da presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidità complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche per le zone sismiche.
 3. Le strutture a pannelli portanti sono realizzate di calcestruzzo pieno o alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, con giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre di calcestruzzo realizzate in opera.
I controventamenti sono orientati almeno secondo due direzioni distinte.
Il complesso scatolare costituito dai pannelli è realizzato tale da costituire un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche.
La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi è assicurata da armature metalliche.
 4. Per interventi sul patrimonio culturale vale la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri **9 2 2011**.
Alla documentazione progettuale presentata per le autorizzazioni e i pareri di legge è allegata la scheda tecnica di cui alla CM Beni culturali **15/2015**.
 5. Le attività e azioni comuni con l'articolo **31** possono essere unificate.

6. Per le opere minori non afferenti a edifici o opere strategici o rilevanti come definiti dalla legge vale il DPREG **176/2011**, articolo **4 bis**.
In particolare:
- a) la documentazione necessaria è costituita da:
 - 1) asseverazione che l'intervento è incluso tra le opere minori;
 - 2) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico;
 - b) la presentazione della documentazione di cui alla lettera a) ha valore di preavviso scritto.
7. Per le variazioni strutturali in corso d'opera anche afferenti a edifici o opere strategici o rilevanti come definiti dalla legge, eccetto che per opere minori di cui al comma 6, vale il DPREG **176/2011**, articolo **4 ter**.
In particolare, nei casi di varianti non sostanziali:
- a) la dichiarazione del progettista strutturale è condivisa e sottoscritta dal direttore dei lavori e, se nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera, ed è accompagnata da:
 - 1) relazione tecnica esplicativa;
 - 2) elaborati grafici riportanti le modifiche di variante;
 - b) gli elaborati di cui alla lettera a):
 - 1) sono predisposti prima di iniziare l'esecuzione delle opere in variante in corso d'opera;
 - 2) sono firmati dal progettista strutturale dell'opera di variante;
 - 3) sono condivisi, se nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera;
 - 4) sono visti dal direttore dei lavori;
 - 5) sono resi disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere;
 - 6) a strutture ultimate sono allegati alla relazione del direttore dei lavori.

ART. 33. PROTEZIONE VERSO INCENDI, ESPLOSIONI E URTI.

1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi: le costruzioni sono progettate e costruite in modo tale da garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti e limitare la propagazione del fuoco e dei fumi secondo quanto previsto dalle norme antincendio.
2. Nella progettazione e realizzazione di costruzioni in cui possono presentarsi miscele esplosive di polveri o gas in aria o in cui sono contenuti materiali esplosivi è da tenersi in conto degli effetti di possibili esplosioni.
3. Nella progettazione e realizzazione di costruzioni che possono presentarne il rischio: è raccomandato di tenersi conto degli effetti di possibili collisioni da veicoli.

ART. 34. CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E MATERIALI.

1. Gli edifici residenziali rispettano i requisiti funzionali - dimensionali, fisico - ambientali e tecnologici previsti dalle norme di cui alla L **457/1978**, articolo **42**, e DM Lavori pubblici **18 1 1988**.

2. Dal tempo previsto dalla legge per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da residenziale aventi superficie utile superiore a m² **500** e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici dello stesso tipo, è obbligatoria l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o non pertinenziali.
3. Per i materiali vale la CM Attività produttive **5 8 2004**.
4. Negli edifici destinati alla permanenza di persone è comunque vietato l'impiego di materiali contenenti amianto.
5. Le fibre di vetro isolanti sono impiegate come indicato nella CM Sanità **23/1991**.

ART. 35. CARATTERISTICHE DELLE ABITAZIONI.

1. Le abitazioni rispettano una superficie minima *abitabile* di m² **14** per ciascuno dei primi **4** abitanti, e m² **10** per ciascuno dei successivi, e comunque non inferiore a:
 - a) per una persona: m² **28**;
 - b) per due persone: m² **38**.

Per gli interventi su edifici esistenti posti in zona **A** le superfici minime indicate al periodo **1°**, lettere **a)** e **b)**, sono rispettivamente di m² **25** per una persona e m² **35** per due persone.

Nel caso in cui i piani urbanistici prevedano superfici superiori: valgono le previsioni dei piani urbanistici.
2. Ogni abitazione è dotata di:
 - a) stanza di soggiorno;
 - b) cucina o posto di cottura, dotati di acqua potabile;
 - c) stanza da bagno, dotata di vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o doccia;
 - d) impianto di riscaldamento assicurante una temperatura di aria interna compresa tra **18** e **20** gradi centigradi, uguale in tutti gli ambienti destinati alla permanenza di persone e nei servizi, esclusi i ripostigli.
3. I vani di abitazione rispettano le superfici minime seguenti:
 - a) soggiorno: m² **14**.
Per gli interventi su edifici esistenti posti in zona **A** la superficie minima è di m² **12**;
 - b) stanza da letto:
 - 1) per una persona: m² **9**;
 - 2) per due persone: m² **14**.
Per ogni persona in più: m² **4**, fino ad un numero massimo di **4** persone per ogni stanza da letto.
Per gli interventi su edifici esistenti posti in zona **A** le superfici minime indicate ai punti **1)** e **2)** sono rispettivamente di m² **8** per una persona, m² **12** per due persone e m² **3** per ogni persona in più, fino ad un numero massimo di **4** persone per ogni stanza da letto;
 - c) nei locali destinati ad abitazione permanente utilizzati come camere per dormire sono da assegnarsi comunque almeno m³ **8** per ogni persona di età fino a **10** anni e almeno m³ **15** per ogni persona di età superiore a **10** anni.

4. Le stanze da letto, il soggiorno, la cucina e gli altri vani eventualmente destinati alla permanenza di persone sono dotati di finestra o porta con finestra apribile.
5. I locali per *water closet* non possono avere comunicazione diretta con locali di soggiorno o cucina.
6. Il locale per *water closet* non può avere comunicazione diretta con una camera da letto, a meno che lo stesso non sia ad uso esclusivo della stessa camera da letto.

ART. 36. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.

1. Le opere di nuova realizzazione o ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere rispettano gli standards minimi dei servizi e delle dotazioni previsti dalla LR **2/2002**.
2. Le stanze da letto delle strutture ricettive alberghiere rispettano le superfici minime seguenti:
 - a) a 1 letto: m² **8**;
 - b) a 2 letti: m² **12**;
 - c) a più di 2 letti: m² **12**, + m² **4** per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di 4 letti per camera.
3. Le stanze e gli appartamenti delle strutture ricettive alberghiere sono dotati di impianti igienici con vaso, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia, proporzionati al numero dei letti e alla categoria dell'esercizio.
4. Le stanze da bagno delle strutture ricettive alberghiere rispettano una superficie minima di:
 - a) se a servizio esclusivo di singole stanze o appartamenti: m² **3**;
 - b) se a servizio di più stanze: m² **5**.
5. I vani per ristorazione, bar e colazione delle strutture ricettive alberghiere sono dotati di servizi igienici adeguati e adibiti ad uso loro esclusivo, distinti dai servizi igienici delle stanze e degli appartamenti.

ART. 37. ISOLAMENTO DEI VANI DAL TERRENO.

1. Negli edifici adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi: il piano di calpestio dei vani abitabili di nuova realizzazione o ottenuti dalla trasformazione di servizi ed accessori o di vani di destinazione d'uso diversa è posta a un livello di almeno cm **15** superiore alla quota del terreno.
Il terreno è sistemato e impermeabilizzato per una larghezza minima di cm **80**.
Fuori dai casi di cui al comma **2**: sotto il solaio è realizzata un'intercapedine d'aria dell'altezza minima di cm **20** adeguatamente aerata.
2. Sotto il livello di cui a comma **1** possono essere ricavati:
 - a) corridoi, disimpegno, bagni, gabinetti e altri vani non comportanti permanenza di persone, purché isolati almeno le pareti ed aerati;
 - b) autorimesse, cantine, depositi, vani per impianti;
 - c) altre opere e attività solo se assentite dall'AAS.
3. Resta salva l'applicazione di prescrizioni geologico-idrauliche.

ART. 38. ALTEZZA DEI VANI.

1. I vani adibiti ad usi comportanti la permanenza di persone rispettano un'altezza interna utile minima di:
 - a) in abitazione, ufficio pubblico o privato e albergo: metri **2,5**.
 - b) in opera industriale, artigianale o commerciale: metri **3**, o minore se assentita dall'AAS.
2. I corridoi, disimpegno, bagni, gabinetti e simili interni all'unità immobiliare primaria rispettano un'altezza interna utile minima di metri **2,4**.
3. Per gli edifici di nuova costruzione: eventuali altezze non uniformi possono compensarsi, purché non siano in alcun punto inferiori a metri **2** nei vani di cui al comma **1** e a metri **1,7** nei vani di cui al comma **2**, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti di cui ai commi **1** e **2**.
4. Compensandosi le altezze: il volume dei vani di cui al comma **1** non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima moltiplicata per l'altezza minima consentita.
5. Per gli interventi su edifici compresi in zona **A** e **B0** o equiparate alle zone **A** e **B0** come individuati nei piani urbanistici comunali per i quali i piani urbanistici comunali o altre norme prevedono unicamente restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, e non è possibile il rispetto dei limiti di cui ai commi **1**, **2**, **3** e **4**: è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti, purché non inferiori a:
 - a) nei vani di cui al comma **1**: metri **2,2** e, ai fini della compensazione, metri **1,5**;
 - b) nei vani di cui al comma **2**: metri **2** e, ai fini della compensazione, metri **1,4**.
6. Per i vani aventi una superficie superiore alla minima prevista: è ammessa un'altezza inferiore, purché non minore di metri **1,7**, limitatamente alla superficie eccedente.
7. I vani complementari quali autorimesse, cantine, depositi e simili rispettano un'altezza interna utile minima di metri **2,2**, salvo diversa specifica norma, e non possono avere accesso diretto dai vani di cui al comma **1**.
8. Il sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza oggetto di recupero a fini abitativi rispetta un'altezza minima di m **1,3** e media di m **1,9**.

ART. 39. SUPERFICIE FINESTRATA.

1. Tutti i vani degli alloggi, eccettuati servizi igienici, disimpegno, corridoi, vani scala e ripostigli, sono assicurati di illuminazione naturale diretta, adeguata all'uso.
2. I vani adibiti ad abitazione, ad ufficio pubblico e privato e ad albergo rispettano una superficie finestrata apribile minima pari a **1/10** della superficie di pavimento.
3. Per gli interventi su edifici compresi in zona **A** e **B0** o equiparate alle zone **A** e **B0** come individuati nei piani urbanistici comunali per i quali i piani urbanistici comunali o altre norme prevedono unicamente restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, e non sia possibile il rispetto del limite di cui al comma **1**: è consentito il mantenimento di superfici finestrate apribili preesistenti, purché non inferiori a **1/15** della superficie di pavimento.

4. I vani adibiti a laboratorio artigianale di nuova realizzazione rispettano una superficie finestrata apribile minima pari a **1/15** della superficie di pavimento.
5. Per le finestre prospettanti su spazi coperti o oscurati da costruzioni o da rilevati il Comune può prescrivere superfici finestate superiori alle minime di cui ai commi **2, 3 e 4**.

ART. 40. CARATTERISTICHE DI VANI PARTICOLARI NELLE ABITAZIONI.

1. L'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno è ammessa a condizione che questi siano dotati di:
 - a) sistema di ventilazione forzata, a chiusura ritardata;
 - b) presa d'aria;
 - c) collegamento ad acquedotto o impianto idrico a funzionamento continuo;
 - d) scarichi con ventilazione primaria e secondaria, distinte;e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera.
2. La realizzazione di scale e loro disimpegni senza finestratura sull'esterno è ammessa a condizione che:
 - a) siano garantite condizioni di sicurezza e igiene;
 - b) scale e disimpegni siano dotati di ventilazione, diretta per le scale, ed eventualmente indiretta per i disimpegni.
3. I vani per latrina rispettano i limiti seguenti:
 - a) superficie minima: m² **1**;
 - b) larghezza minima: metri **1**.
4. I vani per taverna, *intendendosi come tali locali comunque destinati ad una fruizione occasionale e limitata nel tempo*:
 - a) rispettano i limiti seguenti:
 - 1) superficie finestrata apribile minima: pari a **1/15** della superficie di pavimento;
 - 2) altezza minima: metri **2,4**;
 - b) se seminterrati o interrati: sono isolati dal terreno laterale mediante *idonea* intercapedine aerata *al pavimento e alle pareti*;
 - c) se dotati di opere per attivare fuoco a fiamma libera: sono dotati di ventilazione naturale continua proporzionata alla combustione.
5. Il pavimento e le pareti dei servizi igienici in corrispondenza di erogatori d'acqua sono rivestiti di materiale impermeabile per l'altezza minima di m **1,8**.
6. Le pareti di cucine o posti di cottura in corrispondenza di erogatori d'acqua e fornelli sono rivestite di materiale impermeabile per l'altezza minima di m **1,6**.

ART. 41. DOTAZIONE DI SPAZI COMUNI E PER LA POSTA E PER LA COMUNICAZIONE.

1. Gli edifici di nuova costruzione aventi un numero di abitazioni servite da una stessa scala superiore a **8** sono dotati di locali di uso comune per deposito, gioco, riunioni o altro, a livello dell'ingresso principale, della superficie netta minima di m² **1,5** per ogni abitazione.

2. Gli edifici sono dotati di contenitori per la posta.
Sulle facciate prospicienti la piazza Grande e i borghi (vie) Udine, Cividale e Aquileia:
 - a) sono vietati i contenitori;
 - b) sono ammesse nella muratura o nelle porte feritoie della dimensione massima di cm **25 x 4** per ciascuna.
3. Gli edifici di nuova costruzione e gli edifici oggetto di opere tipiche di permesso di costruire:
 - a) sono equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da un impianto di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete;
 - b) sono equipaggiati di un punto di accesso dai servizi in fibra ottica a banda ultralarga.

ART. 42. PROTEZIONE ACUSTICA.

1. Nelle opere di nuova costruzione, di ricostruzione, di ristrutturazione rilevante e di ampliamento sono adottate soluzioni tecnologiche tali che siano rispettati i valori di isolamento da rumori esterni, da rumori provenienti da altre unità abitative e da rumori da calpestio e da impianti previsti dal DPCM **5 12 1997** e LR **16/2007**.
2. I progetti di nuovi edifici sono corredati del progetto acustico.
È considerato corredante del progetto di nuovi edifici il deposito del progetto acustico precedente o contemporaneo al titolo abilitativo dell'intervento edilizio.

ART. 43. BARRIERE ARCHITETTONICHE.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, o alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, rispettano le norme di cui alla L **13/1989** e DM Lavori pubblici **236/1989**.
In particolare il progetto prevede:
 - a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
 - b) accessi idonei alle parti comuni di edifici e di singole unità immobiliari;
 - c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o mezzi di sollevamento idonei;
 - d) negli immobili con più di tre livelli fuori terra: l'installazione di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
2. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico rispettano le norme di cui alle L **118/1971**, **13/1989** e **104/1992** e DM Lavori pubblici **236/1989**.
Le norme di cui alla L **104/1992** valgono anche per i mutamenti di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad una aperta al pubblico.
Per le opere pubbliche valgono anche le norme di cui ai DPR **384/1978** e **503/1996**.

Su edifici soggetti a vincolo culturale o paesaggistico: in assenza dell'autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo possono essere realizzate opere provvisorie come definite dal DLGS **81/2008**, nei limiti di compatibilità con il vincolo.

3. Il progetto di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione totale o rilevante e, se possibile, di ristrutturazione senza demolizione totale o rilevante, restauro e risanamento conservativo degli edifici di destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati prevede, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. Per i luoghi di interesse culturale vale il DM Beni culturali **8 3 2008**.
5. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera comunque ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.
6. Gli elaborati tecnici per i progetti interessati:
 - a) evidenziano le soluzioni e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di legge in materia di barriere architettoniche;
 - b) recano in allegato una dichiarazione di un tecnico abilitato di conformità degli elaborati alle norme di legge in materia di barriere architettoniche.
7. La modifica di destinazione d'uso e le innovazioni oggettive anche senza opere di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma **6**, lettera **b**).

ART. 44. VENTILAZIONE E QUALITÀ DELL'ARIA.

1. Gli edifici sono realizzati in modo tale da utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le possibilità distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale.
È raccomandato il posizionamento delle aperture sui fronti dell'edificio perpendicolari o obliqui rispetto alla direzione prevalente dei venti estivi.
2. Nel caso di ventilazione naturale insufficiente possono impiegarsi sistemi di ventilazione meccanica, per i quali è raccomandata l'adozione di:
 - a) sistemi di ventilazione ad azionamento meccanico garantenti un ricambio d'aria continuo medio giornaliero pari al valore indicato dalla normativa tecnica o dalla legge in relazione alla destinazione d'uso;
 - b) motori efficienti a velocità variabile o dotati di *inverter*;
 - c) recuperatori di calore efficienti;
 - d) misure per il rispetto dei requisiti acustici di cui al DPCM **5 12 1997** in ordine alla rumorosità.
3. Se la portata totale del ricambio e il numero di ore di funzionamento è superiore ai valori previsti dalla legge: gli impianti di ventilazione meccanica sono dotati di un sistema di recupero del calore.

4. Nelle aree a rischio da gas *radon* individuate dall'ARPA: negli edifici di nuova costruzione è garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato. In particolare nei locali interrati e seminterrati sono adottati accorgimenti per impedire il passaggio del gas agli ambienti soprastanti, come vespaio areato, aerazione naturale del locale, camini di ventilazione, pellicole speciali e simili, in modo tale che la concentrazione del gas sia inferiore ai limiti di riferimento.

ART. 45. LUOGHI DI LAVORO.

1. I luoghi di lavoro rispettano per tutela di salute e sicurezza di lavoratori le norme di cui al DLGS **81/2008** e alla DGR **2117/2013**.

In particolare:

a) per la salute:

- 1) i locali chiusi destinati al lavoro in aziende industriali occupanti più di **5** addetti ed in ogni caso in aziende industriali eseguenti lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria rispettano un'altezza interna utile minima di m **3**;
- 2) se non sia diversamente richiesto dalle necessità di lavorazione, e salvo che non si tratti di locali sotterranei: i luoghi di lavoro e di transito devono disporre di sufficiente luce naturale;
- 3) i luoghi di lavoro sono dotati di acqua in quantità sufficiente per l'assunzione e la pulizia;
- 4) le aziende in cui permangono durante gli intervalli di lavoro per la refezione più di **30** addetti sono dotati di refettorio, aerilluminato, riscaldato e arredato;

b) per la sicurezza contro gli infortuni:

- 1) i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio devono essere privi di buche o sporgenze pericolose. Eventuali aperture sono provviste possibilmente di coperture solide o di parapetti normali;
- 2) le aperture nelle pareti permettenti il passaggio di una persona o presentanti pericolo di caduta per dislivelli superiori a m **1** sono provviste di barriera solida o parapetto normale;
- 3) i posti di lavoro e di passaggio sono difesi con provvedimenti adeguati contro la caduta o l'investimento di materiali;
- 4) le porte sono disposte per numero, dimensioni, posizione e materiali in modo da consentire una uscita rapida;
- 5) le scale fisse a gradini destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti dall'affollamento per situazioni di emergenza.
Le scale rispettano comunque le norme di cui alla DGR 2117/2013;
- 6) le scale a pioli di altezza superiore a m **5** ed inclinazione superiore a **75** gradi sono dotate a partire da m **2,5** dalla base di una gabbia metallica di protezione;

- 7) le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi e i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati sono dotati su tutti i lati aperti di parapetto normale con arresto al piede o di difesa equivalente.
La protezione non è necessaria per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2;
- 8) gli ambienti, i posti di lavoro e i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità;
- 9) gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature sono protette dagli effetti dei fulmini e da pericoli determinati dall'innescò elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive.

CAPO VIII - OPERE E ATTIVITÀ SPECIALI.

ART. 46. AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA PER TRASPORTO.

1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica rispettano le norme di cui al DM Trasporti **317/1995**.
In particolare i locali dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica comprendono:
 - a) un'aula della superficie di almeno m² **25**, e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno m² **1,5**, separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria della superficie di almeno m² **10** antistante l'aula oppure laterale con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.
2. I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rispettano le norme di cui al DM Trasporti **9 11 1992**.
In particolare i locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comprendono:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno m² **30** di superficie complessiva, con almeno m² **20** utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
3. Se lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è in possesso anche dell'autorizzazione ad autoscuola: i locali possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria.

ART. 47. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI.

1. Le opere per strutture residenziali e semiresidenziali per anziani rispettano le norme di cui al DPREG **144/2015**.
In particolare le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani:
 - a) rispettano i requisiti di cui al DPREG **144/2015**, allegati **B, C e D**;
 - b) sono soggette ad autorizzazione all'esercizio.
2. Il titolo abilitativo edilizio è soggetto:
 - a) per strutture per anziani autosufficienti:
 - 1) alla verifica di compatibilità con la programmazione attuativa locale;
 - 2) al parere igienico sanitario dell'AAS;
 - b) per strutture per anziani non autosufficienti:
 - 1) alla verifica di compatibilità con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale;
 - 2) al parere igienico sanitario dell'AAS.

ART. 48. STRUTTURE SANITARIE PRIVATE.

1. Le strutture sanitarie private rispettano i requisiti *strutturali e tecnologici* di cui alla DGR **3586/2004**.
In particolare le strutture sanitarie private:
 - a) rispettano i requisiti strutturali e tecnologici di cui alla DGR **1292/2002**, allegato **A**;
 - b) sono soggette ad autorizzazione regionale prima della costruzione.

ART. 49. EDIFICI SCOLASTICI.

1. Fino all'approvazione di norme regionali: gli edifici scolastici rispettano i criteri di cui alle Linee guida per le architetture interne delle scuole **11 4 2013**.

ART. 50. NIDI D'INFANZIA.

1. I nidi d'infanzia rispettano le norme di cui al DPREG **87/2006**.
In particolare i nidi d'infanzia:
 - a) rispettano i requisiti strutturali e funzionali di cui al DPREG **87/2006**, allegato **A**;
 - b) sono soggetti ad autorizzazione comunale.

ART. 51. IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di pubblico spettacolo rispettano le norme di cui alla CM Interno **16/1951**.

ART. 52. IMPIANTI SPORTIVI.

1. Gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive rispettano le norme di cui al DM Interno **18 3 1996**.
2. Gli impianti sportivi per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate rispettano le norme di cui alla deliberazione del Consiglio nazionale del CONI **1379/2008**.
3. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono soggetti al parere di cui alla L **302/1939**.

ART. 53. PISCINE NATATORIE.

1. Le piscine natatorie ivi indicate rispettano le norme di cui alla disciplina interregionale delle piscine **16 12 2004** e le norme UNI **10637**.

ART. 54. ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. I locali adibiti a esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande rispettano le norme per sorvegliabilità di cui al DM Interno **564/1992**.
2. I locali per fumatori di cui alla L **16 1 2003** rispettano le norme di cui al DPCM **23 12 2003**.

In particolare i locali per fumatori:

- a) sono delimitati da pareti a tutta altezza su tutti i lati;
- b) sono dotati di ingresso con porta a chiusura automatica;
- c) sono forniti di adeguata segnaletica;
- d) non possono essere locale obbligato di passaggio per i non fumatori;
- e) sono dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione;
- f) negli edifici di ristorazione sono di superficie inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

ART. 55. STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE.

1. Le strutture ricettive turistiche rispettano le norme di cui alla LR **2/2002**.

ART. 56. AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE E FATTORIE SOCIALI.

1. Le opere per agriturismo rispettano le norme di cui alla LR **25/1996**, al DPGR **397/1996** e al DPREG **234/2011**.

In particolare l'agriturismo:

- a) rispetta requisiti edilizi e igienico - sanitari determinati;
- b) è soggetto ad autorizzazione comunale.

2. Le fattorie didattiche e le fattorie sociali rispettano le norme di cui al DPREG **47/2015**.

In particolare le fattorie didattiche e le fattorie sociali rispettano requisiti di sicurezza, di servizi e di accessibilità determinati.

ART. 57. OPERE PER PRODOTTI ALIMENTARI.

1. La progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti rispettano le norme di cui al regolamento (CE) **852/2004 allegato II, capitoli I e II**.

Gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale:

- a) sono localizzati, costruiti e mantenuti secondo i principi delle buone pratiche igieniche;
- b) rispettano criteri di flussi produttivi lineari e una loro gestione tale da minimizzare il rischio di contaminazioni incrociate; come previsto dalla DGR **154/2015**.

2. Le opere per la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di carne rispettano le norme di cui al DLGS **537/1992**.
Sono escluse dall'applicazione del DLGS **537/1992** le opere diverse ivi previste, tra cui particolarmente:
 - a) le opere per la preparazione e il magazzinaggio in negozi per vendita al minuto o in locali a essi adiacenti, per vendita diretta;
 - b) gli esercizi pubblici.
3. Le opere per la produzione e commercializzazione di latte e di prodotti a base di latte rispettano le norme di cui al DPR **54/1997**.
Sono escluse dall'applicazione del DPR **54/1997** le opere diverse ivi previste, tra cui particolarmente:
 - a) le opere per la vendita diretta dall'azienda al consumatore finale;
 - b) gli esercizi pubblici.
4. Le opere per la produzione, la preparazione, il confezionamento e il deposito all'ingrosso di sostanze alimentari rispettano le norme di cui al DPR **327/1980**.
5. I macelli rispettano le norme di cui ai:
 - a) in genere: al DLGS **286/1994** e **333/1998**;
 - b) se per volatili da cortile: al DLGS **495/1997**.
6. I laboratori di produzione di carni macinate rispettano le norme di cui al DLGS **286/1994** e al DPR **309/1998**.
7. Le opere per la vendita, il deposito, la manipolazione, la preparazione e la trasformazione di prodotti di pesca per il consumo umano rispettano le norme di cui al DLGS **531/1992**.
8. Le opere per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche rispettano l'OM Sanità **26 6 1995**.
9. Le opere per vendita, deposito, maturazione e lavorazione di piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale e le opere di somministrazione denominate frasca rispettano le norme di cui al DPREG **179/2015**.

ART. 58. LOCALI PER DEPOSITO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI.

1. I locali per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari rispettano le norme di cui alla CM Sanità **15/1993**.
In particolare i locali:
 - a) non possono essere sotterranei o seminterrati;
 - b) rispettano un'altezza netta minima di m **3**;
 - c) sono aerati mediante finestrate;
 - d) per eventuale riscaldamento sono dotati di impianto utilizzante come trasportatore di calore acqua.

ART. 59. OPERE PER ANIMALI.

1. Gli allevamenti di animali rispettano le norme di cui al DLGS **146/2001**.
In particolare:

- a) gli allevamenti sono illuminati, ventilati e dotati di acqua potabile di qualità adeguata;
 - b) se destinati a macellazione per il valore della pelliccia gli animali sono allevati a terra, in recinti capaci di soddisfarne il benessere.
- In ogni caso le porte sono poste apribili verso l'esterno.
2. L'allevamento di galline ovaiole rispetta le norme di cui al DLGS **267/2003**.
 3. L'allevamento di polli da carne rispetta le norme di cui al DLGS **181/2010** e al DM Salute **4 2 2013**.
 4. L'allevamento di vitelli rispetta le norme di cui al DLGS **126/2011**.
 5. L'allevamento di suini rispetta le norme di cui al DLGS **122/2011**.
 6. Le opere per equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) rispettano le norme di cui al DPREG **127/2015**.
 7. Le opere di ricovero e custodia di cani, gatti e altri animali di affezione rispettano le norme di cui *alla LR 20/2012* e al DPREG **127/2015**.
 8. L'allevamento di cani e gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione rispettano le norme di cui al DPR **320/1954**, *alla LR 20/2012* e al DPREG **127/2015**.
 9. I giardini zoologici rispettano le norme di cui al DLGS **73/2005**.
 10. Gli apiari rispettano le norme di cui *alla LR 16/1988*, *alla L 313/2004* e *alla LR 6/2010*.
In particolare gli apiari sono posti a distanza da strade e da confini di proprietà minima di:
 - a) in direzione di sortita delle api: m **10**;
 - b) nelle altre direzioni: m **5**.
 Le distanze non sono obbligatorie se tra apiari e strade o fondi confinanti sono interposti ripari, aventi altezza non inferiore a m **2** ed estensione non inferiore a m **5** oltre gli alveari, idonei ad impedire il passaggio delle api.
 11. I silos foraggeri rispettano di norma una distanza dalle abitazioni minima di m **25**.
 12. I contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami di allevamento zootecnico:
 - a) rispettano le norme di cui *alla DGR 1464/2011*.
In particolare i contenitori rispettano la capacità di stoccaggio individuata nell'allegato **A**, tabelle **1** e **2**;
 - b) se di nuova realizzazione *sono posti ad almeno 25 metri dall'abitazione connessa alle opere per animali e ad almeno 50 metri da abitazioni di terzi*.
Resta salva l'applicazione di distanze maggiori eventualmente previste dai piani urbanistici.
 13. L'allevamento zootecnico i cui reflui sono scaricati su suolo rispetta un rapporto tra peso vivo e superficie disponibile conforme alle direttive CEE.

ART. 60. OPERE PER ACCESSORI.

1. Le opere per accessori entro la cinta fortificata sono realizzate:
 - a) interne o unite anche se solo mediante portico all'edificio servito o a un edificio altro;
 - b) rifinite.

2. Le opere per servizi ed accessori sono realizzate armonizzate per forme, materiali e colori con gli edifici di qualità del contesto territoriale.
3. Il ricovero di animali per consumo o uso proprio costituisce accessorio della residenza.
Il Comune può comunque fissare prescrizioni per il rispetto di criteri igienici.
4. Ai fini dell'applicazione delle distanze non sono considerate edifici le casette da giardino e opere simili di legno della superficie di pavimento fino a m² 4 e alte nel punto massimo di parete meno di m 1,7 prive di impianti.

ART. 61. DEPOSITI FISCALI.

1. I depositi fiscali di alcol etilico, di birra e di prodotti alcolici intermedi rispettano le norme di cui al DM Finanze **153/2001**.
In particolare i depositi:
 - a) sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione o sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio destinato allo svolgimento della specifica attività;
 - b) sono dotati di accesso diretto dal sistema viario pubblico, o da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza, o da un'area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui ai punti **1)** e **2)**, considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito ma non destinata allo stoccaggio delle merci.

ART. 62. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.

1. Gli impianti per distribuzione di carburante rispettano le norme di cui alla LR **19/2012**.
In particolare:
 - a) l'installazione degli impianti è soggetta ad autorizzazione unica comunale;
 - b) la modifica degli impianti esistenti è soggetta a comunicazione al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
Se la modifica comporta sostituzione e variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati: la comunicazione è trasmessa anche all'ARPA.
La comunicazione è trasmessa almeno **30** giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - c) l'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti avviene mediante un provvedimento accertativo finale di collaudo del Comune, previa presentazione al Comune di:
 - 1) atti di collaudo e verifica degli enti competenti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale e antincendio e sanitari;
 - 2) certificazione del direttore dei lavori di conformità dei lavori realizzati al progetto autorizzato;

- d)** nell'area di rifornimento sono adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica o sistemi di contenimento degli sversamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche;
 - e)** gli accessi agli impianti stradali di nuova realizzazione rispettano le caratteristiche seguenti:
 - 1)** su strade a **2** corsie:
 - 1.1)** fronte strada di almeno m **40**;
 - 1.2)** accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
 - 2)** su strade a **4** corsie:
 - 2.1)** fronte strada di almeno m **40**;
 - 2.2)** accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale, e dotati di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione;
 - f)** l'impianto è separato dalla sede stradale mediante aiuola spartitraffico.
- 2.** Nessun impianto stradale di nuova realizzazione può essere dotato di accessi su **2** o più strade pubbliche.
- 3.** Nel caso di costituzione di attività commerciali integrative: nell'area di pertinenza di impianto stradale di nuova realizzazione è ricavato un numero di parcheggi per autovetture minimo pari a **1** posto auto per ogni **12** m² di superficie di vendita, esclusi gli spazi di accesso e manovra.

CAPO IX - IMPIANTI.

ART. 63. IMPIANTI IN GENERE.

1. Gli impianti:
 - a) di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) radiotelevisivi di antenna ed elettronici in genere;
 - c) di riscaldamento, di climatizzazione di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione o delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) idrici e sanitari qualsiasi natura o specie;
 - e) per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) di protezione antincendio;

al servizio degli edifici, interni a questi o alle loro pertinenze, rispettano le norme di sicurezza di cui al DM Sviluppo economico **37/2008**.
Se l'impianto è connesso a rete di distribuzione le norme si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1, lettere **a), b), c), d), e) e g)**, è redatto un progetto.
Il progetto contiene almeno gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica.
3. Il progetto di cui al comma 2 è depositato presso il Comune:
 - a) contestualmente al progetto edilizio se gli impianti sono connessi a interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.
È considerato contestuale al progetto edilizio il deposito del progetto degli impianti precedente o contemporaneo al titolo abilitativo dell'intervento edilizio;
 - b) entro **30** giorni dalla conclusione dei lavori se gli impianti sono relativi a edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità.
4. Le imprese realizzano gli impianti a regola d'arte.
Per le attività produttive valgono le norme generali di sicurezza di cui al DPCM **31 3 1989**.
5. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al comma 4.
Di questa dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, e il progetto di cui al comma 2.
6. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'impianto intero.

Nella relazione di cui al comma **5** è espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

ART. 64. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.

1. L'approvvigionamento idrico per uso umano può avvenire mediante acquedotto o pozzo.
2. Nel caso di approvvigionamento idrico per uso umano mediante pozzo: il certificato di agibilità dell'edificio è subordinato alla presentazione del certificato di qualità e idoneità d'uso dell'acqua, dell'ARPA o di altro soggetto abilitato.
3. Il proprietario di un fondo può estrarre e utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, osservando le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi nell'uso domestico l'innaffiamento di giardini ed orti e l'abbeveraggio di bestiame.
4. Salva la possibilità di cui al comma **3**, la ricerca di acque sotterranee e lo scavo o la terebrazione di pozzi sono soggette ad autorizzazione regionale.
5. I soggetti che al di fuori dei servizi pubblici attuano l'approvvigionamento idrico autonomo installano e mantengono in efficienza strumenti idonei per la misura delle portate di acqua prelevata, e ne fanno denuncia all'ente del gestore del servizio idrico integrato con periodicità non superiore ad **1** anno.
6. La progettazione, la costruzione e il collaudo di tubazioni di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli di fognatura rispettano le norme tecniche di cui al DM Lavori pubblici **12 12 1985**.
7. Gli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano rispettano per materiali e oggetti utilizzati le norme di cui al DM Salute **174/2004**.

ART. 65. EVACUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

1. Le acque reflue sono allontanate dall'edificio mediante condutture di materiale impermeabile, mantenute possibilmente distaccate dai muri e dai solai.
2. Le colonne di scarico delle acque reflue sono dotate di tronchi di traduzione delle esalazioni oltre la copertura dell'edificio.
In edifici con servizi igienici sovrapposti i tronchi sono sdoppiati per la costituzione di ventilazione primaria e secondaria distinte.
3. Gli apparecchi sanitari sono dotati di chiusura idraulica a sifone.
4. Le reti fognarie interne agli stabilimenti produttivi sono strutturate in relazione ai tipi di liquidi addotti allo scarico, valutandosi nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale delle acque usate.
Le sostanze particolarmente pericolose sono raccolte in una rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare tempestivamente all'eventuale temporaneo mancato funzionamento dei sistemi di trattamento.
In ogni caso sono adottati provvedimenti idonei ad evitare l'inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, superficiali e sotterranee.

ART. 66. EVACUAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE.

1. Le coperture di edifici sono dotate di canali per la ricezione e la traduzione delle acque meteoriche alle colonne di scarico.
2. Le colonne di scarico delle acque meteoriche:
 - a) rispettano una sezione minima di 1 cm^2 per ogni m^2 di copertura;
 - b) in corrispondenza di spazi pubblici sono incassati nel muro o realizzati con materiale resistente agli urti per un'altezza minima di m **2,2**.
3. In corrispondenza di marciapiede le acque sono scaricate con passaggio sotterraneo.
4. Le acque meteoriche è raccomandato che siano smaltite prioritariamente direttamente sul suolo, previa depurazione se cadenti su sostanze potenzialmente inquinanti, e previa raccolta in invasi se il suolo ha permeabilità bassa.

ART. 67. EVACUAZIONE DEL PRODOTTO DI COMBUSTIONE.

1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione del prodotto di combustione è posto a distanza e altezza tali da evitarne l'immissione negli edifici circostanti.
2. Gli impianti termici rispettano le norme di cui al DPR **412/2013**.
In particolare gli impianti termici sono collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
È possibile derogare all'obbligo di cui al periodo **1°** nei casi in cui:
 - a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al **31 8 2013**, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
 - b) l'adempimento dell'obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
 - c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
 - d) si procede alla ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
 - e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Per accedere alle deroghe di cui al periodo **3°** è obbligatorio:

- a) nei casi in cui alla lettera **a)**: installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal DPR **59/2009**, articolo **4**, comma **6**, lettera **a)**;
- b) nei casi di cui alle lettere **b)**, **c)**, e **d)**: installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie

- ponderate di ossidi di azoto non superiore a **70 mg/kWh**, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- c)** nel caso di cui alla lettera **e)**: installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiore a **70 mg/kWh**, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal DPR **59/2009**, articolo **4**, comma **6**, lettera **b)**;
 - d)** in tutti i casi: posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica **UNI7129**.

ART. 68. ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO.

1. L'installazione e l'esercizio di ascensori e montacarichi di servizio privato rispettano le norme di cui a:
 - a)** DPR **1767/1951**, **1497/1963** e **162/1999**;ed inoltre:
 - b)** se per abitazione: il DM **246/1987**;
 - c)** se elettrici, idraulici ed oleoelettrici: il DPR **268/1994**;
 - d)** se per cose e per disabili: la CM Industria **157296/1997**.

ART. 69. LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE.

1. La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne rispettano le norme tecniche di cui al DM Lavori pubblici **449/1988**.
In particolare i conduttori, secondo le classi:
 - a)** rispettano dal terreno, dagli specchi acquei e da edifici la distanza minima ivi prevista;
 - b)** sono costituiti inaccessibili dai fabbricati senza aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.
2. Le linee elettriche aeree esterne sono poste possibilmente lungo assi già attrezzati, mascherandosene possibilmente la vista da spazi pubblici mediante cortine arboree e/o arbustive.

ART. 70. GRUPPI ELETTROGENI E VENDITA DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

1. L'installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni rispetta le norme di cui al DPREG **435/2003**.
In particolare l'installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni è soggetta ad autorizzazione provinciale.
2. La distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi rispetta le norme di cui al DPREG **435/2003**.
In particolare la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi è soggetta ad autorizzazione provinciale.

ART. 71. IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE.

1. Gli impianti per telefonia mobile rispettano le norme di cui alla LR **3/2011**.
In particolare gli impianti per telefonia mobile:
 - a) rispettano il regolamento comunale;
 - b) sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività secondo le norme edilizie, integrata di una relazione tecnica, e corredata di parere dell'ARPA.
Le microcelle sono soggette a comunicazione al Comune e all'ARPA.

ART. 72. ANTENNE.

1. Gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, sonora, televisiva e dati associati, terrestre e satellitare, rispettano le norme di cui al DM Comunicazioni **11 11 2005** e al DM Sviluppo economico **22 1 2013**.
2. Negli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con più di un'unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi necessitanti di antenne è posta in opera un'antenna sola.
3. I cavi è raccomandato che siano:
 - a) posti nelle pareti interne alle costruzioni;
 - b) se collocati all'esterno: sistemati in appositi incassi e adeguatamente rivestiti.
4. Le antenne di emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico sono soggette a autorizzazione specifica per l'emittenza, e localizzate dove previste dai piani urbanistici e/o dal piano di settore.

ART. 73. PARALLELISMI CON FERROVIE E ALTRE LINEE DI TRASPORTO.

1. Le condotte e canali convoglianti liquidi e gas attraversanti o parallele a ferrovie ed altre linee di trasporto rispettano le norme di cui al DM Infrastrutture **4 4 2014**.

ART. 74. IMPIANTI TECNOLOGICI NEL SOTTOSUOLO.

1. Per gli impianti tecnologici nel sottosuolo è raccomandata la razionale sistemazione come da direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri **3 3 1999**.

ART. 75. ILLUMINAZIONE.

1. Negli spazi per attività principali, per attività secondarie e nelle pertinenze degli edifici sono assicurate condizioni visive adeguate alle attività previste.
Per i valori di illuminamento valgono le norme di legge.

Gli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento sono comunque dotati di illuminazione tale da garantire l'uso in condizioni di sicurezza.

CAPO X - OPERE ESTERIORI.

ART. 76. RECINTAZIONI.

1. Le recintazioni rispettano criteri di semplicità, decoro e armonizzazione con il contesto locale, per materiali, forme e colori.
2. Le recintazioni sono realizzate mediante siepe, rete, calcestruzzo a vista o intonacato, muratura intonacata, pietra naturale e legno o ferro a maglia semplice e lineare verticale e/o orizzontale.
Sono vietate in particolare le recintazioni di calcestruzzo prefabbricato, i rivestimenti di piastrelle, le griglie a maglia obliqua, gli ornamenti dissonanti.
Il Comune può comunque fissare prescrizioni in ordine a allineamenti, arretramenti, materiali, forme e colori.
All'interno della cinta muraria sono comunque vietate le recintazioni di calcestruzzo a vista.
3. Le recintazioni rispettano un'altezza massima di metri **2** rispetto alla quota di marciapiede o di piano di campagna preesistente.
Presso fondi a dislivello l'altezza massima è ridotta di una misura pari al **50** per cento della differenza di quota, fino a metri **1,5** rispetto al piano interno.
I cancelli e le relative protezioni possono comunque raggiungere l'altezza di metri **3,5**.
L'altezza massima può essere derogata per il ripristino di muri di pregio esistenti o per il ripristino o la realizzazione di portali di forma tradizionale locale.
4. In occasione della realizzazione di nuove recintazioni o rifacimento di esistenti il Comune può prescrivere:
 - a) il ricavo di uno spazio accessibile dalla strada per contenitori di rifiuti solidi urbani;
 - b) l'allineamento con eventuali preesistenze;
 - c) l'arretramento per realizzare o adeguare opere di viabilità;
 - d) raccordi particolari presso curve, accessi, intersezioni o diramazioni stradali;
 - e) modalità esecutive volte alla sicurezza e all'omogeneità con recintazioni contigue.
5. Sono vietati cancelli apertisi sopra lo spazio pubblico o stalli di sosta.
6. Le recintazioni nuove o sostitutive di preesistenti presso strade interne al centro abitato rispettano una distanza dall'asse stradale esistente o previsto minima di metri **5**, salvo diverso allineamento prescritto o permesso dal Comune.
7. Le previsioni di questo articolo vengono meno rispetto a previsioni specifiche di legge o di piani urbanistici.

ART. 77. ACCESSI CARRAI.

1. Gli accessi carrai rispettano le norme di cui al DLGS **285/1992** e al DPR **495/1992**.
In particolare:
 - a) la realizzazione di accesso carraio nuovo e la trasformazione o variazione nell'uso di accesso carraio esistente è soggetta ad autorizzazione:

- 1) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada;
- 2) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada;
- b) l'accesso carraio di nuova realizzazione rispetta i requisiti minimi seguenti:
 - 1) distanza da intersezione, minima: m **12**;
 - 2) visibilità: da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada;
 - 3) esistenza o costituzione di un'area interna che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione di veicoli;
 - 4) se destinato anche a notevole traffico pedonale: separazione dell'entrata carraia dall'entrata pedonale;
 - 5) se diretto da strada: realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
 - 6) cancello: arretrato per consentire la sosta fuori dalla carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso.

Se per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata non è possibile arretrare l'accesso: può essere autorizzato un sistema di apertura automatica del cancello o della serranda che delimita l'accesso.

E' ammesso derogare dall'arretramento dell'accesso e dall'utilizzo del sistema alternativo se l'immissione laterale avviene da strada senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui l'immissione stessa non può determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

L'accesso carraio esistente è adeguato possibilmente come l'accesso carraio di nuova realizzazione.

2. I lotti liberi oggetto di nuova costruzione possono avere da via o piazza pubblica un solo accesso carraio.
Più di un accesso carraio nei lotti di cui al periodo 1° è ammesso se è dimostrato che ciò comporta una migliore circolazione veicolare esterna e interna.
Se un lotto, libero o edificato, dà su più vie: il Comune può prescrivere l'accesso dalla/e via/e di importanza minore.
3. Gli accessi carrai sono sistemati in modo che l'acqua piovana dei fondi privati non abbia a defluire in strada.
4. Le rampe carraie di nuova costruzione presso accesso carraio rispettano una pendenza massima del **20%**, e sono precedute verso strada da un tratto piano orizzontale di almeno metri **5** misurati dalla linea di misurazione della distanza dalla strada.
Le rampe carraie sono realizzate o rese antisdrucchiolevoli.

ART. 78. SICUREZZA, IGIENE E DECORO.

1. Le aree aperte e le opere sono mantenute in uno stato di sicurezza, igiene e decoro.
2. Per aree aperte e opere ridotte ad uno stato di insicurezza, inigienicità e indecorosità il Comune può ordinare al possessore gli interventi necessari a realizzare uno stato come previsto al comma **1**.

In caso di inadempienza all'ordine di cui al periodo 1°: il Comune può intervenire direttamente addebitandone le spese al possessore.

3. I depositi di merci e materiali all'aperto anche se coperti sono sottratti alla vista da spazi pubblici mediante barriere vegetali o murarie.
Le opere di cui al periodo 1° sono comunque vietate all'interno della cinta muraria e nella fascia di **100** metri esterna a questa.
4. Il deposito di merci o materiali all'aperto anche se coperti proprio di attività industriali, artigianali o commerciali industriale, artigianale o commerciale è ammesso solo in zona come prevista dai piani urbanistici.
5. Le siepi e piantagioni, gli edifici, i muri e opere di sostegno, le rive e i fossi laterali alle strade sono mantenuti in modo da non restringere o danneggiare la strada e sue pertinenze, da non nascondere la segnaletica e da non compromettere l'incolumità pubblica.
6. Le linee elettriche e telefoniche esterne è raccomandato che siano realizzate interrato.
7. Le opere di attività edilizia libera è raccomandato che siano realizzate o costituite di dimensioni, di tipologie, di materiali, di forme e di colori armonizzati con il luogo.
8. Presso l'ingresso di condomini è posta una targa fissa riportante le generalità e il recapito dell'amministratore.

ART. 79. SPORGENZE ED APERTURE SU SUOLO PUBBLICO.

1. Le sporgenze di opere, compresi impianti e serramenti, su suolo pubblico o di uso pubblico rispettano un limite massimo di:
 - a) fino all'altezza di m **2,5**: m **0,2**, purché marciapiedi o passaggi pedonali non siano ridotti a una misura inferiore alla minima prevista contro le barriere architettoniche;
 - b) dall'altezza di m **2,5** all'altezza di m **5**: m **1**;
 - c) oltre l'altezza di m **5**: m **2**.

In ogni caso le sporgenze ad altezza inferiore a m **5** rispettano un arretramento dalla carreggiata minimo di m **1**.
Il Comune può comunque:

 - a) ammettere distanze minori per:
 - 1) mantenimento, ripristino o servizio di opere esistenti.
 - 2) impianti e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
 - 3) rivestimento di facciate per motivi di risparmio energetico se per obiettivi motivi costruttivi non è possibile realizzare l'opera interna;
 - b) vietare o limitare sporgenze ed aperture su suolo pubblico o di uso pubblico in situazioni critiche, in particolare in corrispondenza di strada stretta.

Resta salvo quanto previsto al comma **2**.
2. Le tende parasole e/o parapigioggia sporgenti da facciata su suolo pubblico o di uso pubblico:
 - a) sono ammesse solo al piano terra;
 - b) rispettano:

- 1) un limite di sporgenza dalla facciata massimo in genere di m **2,5**, e di m **5** per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - 2) un limite di sporgenza laterale rispetto agli elementi dell'apertura massimo di cm **20**;
 - 3) un limite di arretramento dalla piattaforma stradale minimo in genere di m **1**, e di cm **50** all'interno della cinta fortificata;
 - 4) un limite di altezza minimo di m **2,2**;
- c) sono costituite:
- 1) distinte per aperture. La norma può essere derogata previo parere della commissione edilizia;
 - 2) di materiale opaco;
 - 3) di colore unico, non fosforescente né sgargiante;
 - 4) senza scritte, se non nella frangia;
- d) nello stesso edificio nel caso di intervento unitario sono raccomandate uniformi.
- L'apposizione di tende può essere vietata se costituenti ostacolo al traffico o comunque limitanti la visibilità.
3. Le finestre di locali seminterrati apertisi su spazi pubblici sono rialzati alla base rispetto allo spazio pubblico di almeno m **0,2** e dotati di inferriata fissa.
 4. Le bocche di uscita di aria rispettano su spazi pubblici un'altezza minima di m **2,2**.

ART. 80. OPERE PER LUCE DALLA COPERTURA.

1. Gli abbaini, lucernai e le prese di luce sulla copertura di edifici sono realizzati di superficie finestrata non superiore a m² **1,5** per ogni opera.
2. Gli abbaini sono comunque vietati all'interno della cinta fortificata.

ART. 81. DOTAZIONE DI VERDE.

1. Gli alberi esistenti nel centro abitato sono normalmente conservati e curati.
2. La rimozione di alberi di alto fusto nel centro abitato è ammessa solo se necessaria per la realizzazione di opere o per motivi di incolumità.
La rimozione di alberi di alto fusto è comunque soggetta ad assenso del Comune.
3. Per nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione sono piantati in area scoperta alberi di specie tipica locale di età superiore a **2** anni in quantità minima di **1** per ogni **100** m² di superficie lorda di pavimento, ma non necessariamente superiore con gli esistenti a **1** per ogni **100** m² di superficie scoperta disponibile.
Gli alberi sono posti prioritariamente presso spazi pubblici.
4. Le opere nel sottosuolo sono realizzate possibilmente in modo da rispettare gli alberi di alto fusto, senza offenderne le radici.

ART. 82. IMPIANTI PUBBLICITARI E INDICAZIONI DI DIREZIONE.

1. Gli impianti pubblicitari, comprese le insegne di esercizio, rispettano:
 - a) le norme di cui al DLGS **285/1992** e al DPR **495/1992**;
 - b) le norme di cui al regolamento o piano di settore comunale;
 - c) le eventuali norme di piani urbanistici;
 - d) le ordinanze comunali.
2. In ogni caso gli impianti pubblicitari, escluse le insegne di esercizio, nella piazza Grande e nei borghi (vie) Udine, Cividale e Aquileia:
 - a) sono vietati fissi e continuativi;
 - b) sono vietati su aree destinate al transito e alla sosta di veicoli;
 - c) sono posizionate in modo da non precludere la vista di opere storiche dai borghi (vie) Udine, Cividale e Aquileia;
 - d) sono fissate in modo da non recare danno materiale agli edifici.
3. Gli impianti pubblicitari fissi laterali a strada anche se realizzabili in regime di edilizia libera sono soggetti all'autorizzazione di cui al codice della strada:
 - a) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada se questa non è comunale;
 - b) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada.
 L'autorizzazione è valida **3** anni, e rinnovabile.
4. Le insegne all'interno della cinta fortificata possono essere:
 - a) esterne alla facciata, parallele, aderenti e sporgenti non più di cm **10** dal piano del muro, ad altezza non superiore a cm **15** sotto la linea di finestre o marcadavanzale del primo piano, alte non più di cm **50** e larghe non più di m **3**. Se sono sopra aperture le insegne sono poste in asse alle aperture;
 - b) interne alle vetrine e finestre, solo mediante vetrofanie, occupanti non più di un decimo del vetro;
 - c) a bandiera, arretrate dalla piattaforma stradale non meno di cm **50**, con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a m **2,5** sopra il piano esterno, aggettanti dalla facciata non più di m **1**, alte non più di cm **80** e larghe non più di cm **50**, distaccate dalla facciata, appese ad un ferro artistico;
 - d) se esterne o a bandiera: senza luce propria, eventualmente illuminate da fonte distaccata.
Le eventuali insegne interne possono avere luce propria non intermittente, né cangiante, né dinamica;
 - e) non fosforescenti né sgargianti;
 - f) non più di una per ogni esercizio.
5. Le indicazioni di direzione non disciplinate dalla legge rispettano le caratteristiche seguenti:
 - a) altezza massima di cm **15**;
 - b) fondo di colore giallo ocra o bianco;
 - c) caratteri di scrittura e simboli di colore nero;
 - d) collocazione tale da non impedire o ridurre la visibilità stradale;
 - e) se poste su edifici o altre opere soggette a vincolo culturale di cui al DLGS **42/2004**, parte seconda: collocate in punti e in modo tali da non nascondere o danneggiare elementi architettonici speciali.

ART. 83. OPERE DI SERVIZIO E ARREDO URBANO.

1. I chioschi, le edicole e le installazioni ad uso di esercizi pubblici e strutture ricettive esterne agli edifici su suolo pubblico o di uso pubblico rispettano le condizioni seguenti:
 - a) rispettino il codice della strada e il suo regolamento di attuazione;
 - b) rispettino le norme in materia di barriere architettoniche;
 - c) non invadano spazi fronteggianti esercizi pubblici o strutture ricettive di altri, se non alla distanza di almeno m **10** o con il consenso di questi;
 - d) non danneggino la pavimentazione, né ostacolino la funzionalità e l'accessibilità a impianti pubblici o di interesse pubblico, specie per il deflusso delle acque piovane;
 - e) siano facilmente rimovibili;
 - f) la copertura eventuale non superi nel punto più alto metri **3,5** dal suolo pubblico;
 - g) nessun elemento di copertura superi la superficie di m² **20** il singolo, e m² **40** l'insieme per una attività;
 - h) siano idonee staticamente;
 - i) rispettino le norme di sicurezza, specie per dislivelli e parti eventualmente vetrate;
 - l) non ostacolino o rendano difficoltoso o pericoloso il passaggio, specie per disabili, residenti o addetti ad attività in edifici laterali e mezzi di soccorso;
 - m) non occupino spazi per invalidi e per carico e scarico di cose, se non allestendosi spazi altri equivalenti;
 - n) non ostacolino la vista di segnali stradali e di utilità pubblica;
 - o) nel contesto di nuclei storici e in aree soggette a vincolo paesaggistico:
 - 1) le forme siano semplici, uniformi e armonizzate con gli edifici;
 - 2) le strutture siano di metallo o di legno.
Sono comunque vietati l'alluminio anodizzato e materiali simili;
 - 3) le coperture siano di rame, di tessuto plastificato o di vetro o materiale simile al vetro;
 - 4) il recinto eventuale sia alto non più di m **1,6**.
La parte di recinto superiore a m **1** sia preminentemente di vetro o materiale simile al vetro;
 - 5) le fioriere siano di metallo o di legno;
 - 6) i colori siano tenui o scuri, uniti, opachi, senza fasce o composizioni, armonizzati con gli edifici.
Per il legno è ammessa anche verniciatura al naturale;
 - 7) siano prive di pubblicità.

Il Comune può prescrivere l'adozione di determinati tipi di elementi e l'adozione di uno stesso tipo di elementi per una pluralità di installazioni.
Restano salvi gli obblighi di legge in ordine a igiene e a sicurezza pubbliche, e le previsioni di cui al comma **2**.
2. Le opere di cui al comma **1** sono soggette al regime abilitativo edilizio come previsto dalla legge, ed inoltre a:
 - a) autorizzazione amministrativa:
 - 1) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada se la strada non è comunale;
 - 2) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada;

- b)** se le opere sono su pubblica piazza, via o altro spazio aperto urbano di interesse artistico o storico di cui al DLGS **42/2004**, parte seconda: autorizzazione del soprintendente.
In questo caso resta salva l'applicazione di prescrizioni diverse o più restrittive dell'autorizzazione del soprintendente.
Questa autorizzazione, fatte salve le condizioni particolari di cui al decreto legislativo **42/2004**, articolo **52**, comma **1**, non è necessaria per le opere e nei casi di cui all'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **9 12 2014**, allegato tecnico, articoli **2** e **3**;
- c)** se le opere sono su area soggetta al vincolo paesaggistico di cui al DLGS **42/2004**, parte terza, e alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici: autorizzazione paesaggistica.
Questa autorizzazione non è necessaria per le opere e nei casi di cui all'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **22 10 2009**, allegato tecnico, articolo **3**;
- d)** se le opere sono a contatto con edificio e il proprietario dell'edificio è diverso dal richiedente o l'edificio è condominiale: nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'edificio;
- e)** pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 3.** L'autorizzazione di cui al comma **2**, periodo **1°**, lettera **a)**:
- a)** è a richiesta corredata di:
- 1)** relazione illustrativa delle opere, comprendente fotografie del luogo e dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui al comma **1**;
 - 2)** planimetria indicante l'area interessata dalle opere;
 - 3)** dimostrazione dell'idoneità statica delle opere se trattasi di recinto e/o riparo dal sole o dalla pioggia.
- Se trattasi di rinnovo di autorizzazione precedente, e se sono mantenute le caratteristiche precedenti e non sono intervenute modifiche normative o decadenza di titoli: in luogo degli elementi di cui ai punti **1)**, **2)** e **3)** può presentarsi autocertificazione.
Se vi sono modifiche parziali: gli elementi di cui ai punti **1)**, **2)** e **3)** possono essere presentati nuovi solo per quanto innovato o rinnovato;
- b)** è fissata a termine, all'occorrenza anche con periodo di sospensione, totale o parziale;
- c)** può essere negata o condizionata per motivi di viabilità, di igiene e di sicurezza pubbliche e di pregiudizio a terzi;
- d)** può essere revocata per gli stessi motivi di cui alla lettera **c)**.
- 4.** Le tende parasole e/o parapioggia sporgenti da facciata su suolo pubblico o di uso pubblico sono realizzate:
- a)** di tipo: a falda lineare, aperte lateralmente, con bordo lineare;
 - b)** di larghezza: massima corrispondente alle aperture di facciata più cm **20** per ogni lato.
In presenza di più aperture le tende sono realizzate distinte per aperture;
 - c)** di colore: unito e armonizzato con i colori della facciata.
- Per sporgenza e altezza valgono le norme di cui all'articolo **79**.
Le tende parasole e/o parapioggia sporgenti sono vietate postate su edifici soggetti al vincolo culturale di cui al DLGS **42/2004**, parte seconda.

ART. 84. APPLICAZIONI COMUNALI.

1. Il Comune può applicare o fare applicare e mantenere sulle opere private prospicienti spazi pubblici elementi di utilità pubblica.
Degli elementi di cui al periodo 1° è vietato diminuire la visibilità e le condizioni d'uso.
2. In caso di demolizione di opere su cui sono applicati elementi di utilità pubblica il proprietario comunica preventivamente al Comune gli elementi destinati a essere rimossi, e dopo rimossi li consegna al Comune.

CAPO XI - STRADE E OPERE LATERALI A STRADA E A FERROVIA.**ART. 85. CARATTERISTICHE STRADALI.**

1. Le strade di nuova costruzione rispettano le norme di cui al DM Infrastrutture **5 11 2001**.
2. Le intersezioni stradali di nuova costruzione rispettano le norme di cui al DM Infrastrutture **19 4 2006**.
3. Le strade sono dotate di barriere di sicurezza come previste dai DM Lavori pubblici **223/1992**, **15 10 1996** e **3 6 1998**, dal DM Infrastrutture **21 6 2004** e dalla direttiva Infrastrutture **25 8 2004**.
4. Nelle strade a fondo cieco di nuova costruzione o in cui viene aumentato significativamente il carico di traffico è realizzata una piazzola terminale di manovra.
5. Le strade esistenti di collegamento e di servizio puntuale sono raccomandate essere adeguate alle caratteristiche previste per le strade di nuova costruzione.
6. I marciapiedi sono pavimentati con materiale antisdrucchiolevole e raccordati al piano di passaggi trasversali con pendenza massima dell'**8%**.
7. Le strade di nuova costituzione sono dotate di opere per banda larga come previste dalla LR **2/2006**.
8. Le piste ciclabili di nuova costruzione rispettano le norme di cui al DM Lavori pubblici **557/1999**.

ART. 86. PONTI STRADALI E FERROVIARI.

1. I ponti stradali e ferroviari su strada ordinaria rispettano un'altezza libera non inferiore in alcun punto a m **5**, tenuto conto anche delle pendenze della strada sottostante.
I ponti su strada a traffico selezionato possono avere per motivi validi e comprovati un'altezza diversa, ma comunque non minore di m **4**.
2. Occasionalmente, se vincoli non eliminabili impongono una misura inferiore a quella di cui al comma **2**, i ponti possono avere un'altezza diversa, ma comunque non minore di m **3,20**, previo parere favorevole dell'autorità militare e dei Vigili del fuoco.
3. I sottopassaggi pedonali rispettano un'altezza libera non inferiore a m **2,50**.
4. In tutti i casi di altezza minore di m **5** sono adottati dispositivi segnaletici di sicurezza, collocati a conveniente distanza dall'imbocco dell'opera.

ART. 87. OPERE SU STRADA.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a) danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni e impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma, invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque uno stato di pericolo per la circolazione;

- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - c) impedire il libero deflusso di acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
 - d) impedire il libero deflusso di acque scaricanti sui terreni sottostanti;
 - e) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - f) apportare o spargere fango o detriti, anche con veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - g) scaricare senza autorizzazione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura.
2. L'esecuzione di opere, i depositi di materiale, l'apertura di cantieri anche temporanei su strada, su sue pertinenze, su fasce di rispetto e su aree di visibilità, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo strada o in vista di essa e la costituzione di diramazioni e di innesti stradali sono soggette all'autorizzazione di cui al codice della strada:
- a) nel centro abitato: del Comune previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada se la strada non è comunale;
 - b) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada.
- L'autorizzazione del Comune è rilasciata previo impegno di ripristino della strada come indicato dal Comune, ed entro un termine fissato dal Comune.
L'impegno di cui al periodo 2° è garantito finanziariamente mediante una garanzia finanziaria pari a una volta e mezza il costo dei lavori di ripristino, salvo determinazione diversa del Consiglio o della Giunta comunale.
La garanzia finanziaria di cui al periodo 3° è svincolata dopo l'accertamento del Comune del ripristino avvenuto.
3. I lavori e depositi su strada sono condotti secondo le norme di cui al DPR **495/1992**.
4. Per occupazione della sede stradale valgono il DLGS **285/1992** e il DPR **495/1992**. Restano salve le previsioni di cui all'articolo **83**.

ART. 88. OPERE LATERALI A STRADA.

1. Tiri a segno, opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili e stabilimenti comunque interessanti la sicurezza e la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale rispettano la distanza stabilita dalle leggi speciali ad essi afferenti e, in difetto di esse, la distanza stabilita dal prefetto, previo parere tecnico dell'ente proprietario della strada e dei Vigili del fuoco.
2. Siepi e piantagioni, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe e fossi laterali alle strade sono mantenuti in modo da non restringere o danneggiare la strada e le sue pertinenze, non nascondere la segnaletica e non compromettere l'incolumità pubblica.
3. Fuori dal centro abitato l'impianto di alberi laterale a strada rispetta una distanza dal confine stradale non inferiore all'altezza massima raggiungibile per il tipo di albero a completamento di ciclo vegetativo, e comunque non inferiore a m **6**.

4. Fuori dal centro abitato l'impianto laterale a strada di siepe viva anche a carattere stagionale, tenuta ad altezza sul terreno non superiore a m **1** rispetta una distanza dal confine stradale non inferiore a m **1**.
La distanza si applica anche per recintazione non superiore a m **1** se costituita da siepe morta di legno, da rete metallica, da filo spinato e da materiali simili, sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in un cordolo emergente dal suolo non più di cm **30**.
5. Fuori dal centro abitato l'impianto laterale a strada di siepe viva o piantagione di altezza sul terreno superiore a m **1** rispetta un distanza dal confine stradale non inferiore a m **3**.
La distanza si applica anche per recintazione di altezza sul terreno superiore a m **1** se costituita come previsto al comma **4**, e per recintazione di altezza sul terreno inferiore a m **1** se impiantata su un cordolo emergente dal suolo più di cm **30**.
6. Le prescrizioni di cui ai commi **3**, **4** e **5** non si applicano a opere e a colture preesistenti.
7. Vale la norma di cui all'articolo **101**, comma **6**.

ART. 89. OPERE LATERALI A FERROVIA.

1. Le opere laterali a ferrovia rispettano le norme di cui al DPR **753/1980**.
In particolare le opere rispettano le distanze seguenti:
 - a) costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie: m **30**.
La distanza vale anche per cantieri;
 - b) piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere: m **6**;
 - c) fornaci, fucine e fonderie: m **50**;
 - d) boschi: m **50**;
 - e) deposito di materie pericolose o insalubri o costruzione di opere per la loro conduzione: distanza tale che non possa arrecarsi pregiudizio all'esercizio ferroviario.
2. Le aree per insediamenti presso ferrovia sono recintate.
Le recinzioni rispettano una distanza da rotaia più vicina minima di m **6**, ridotta a m **5** per le opere di altezza inferiore a m **1,5**.
3. Le acque provenienti dalla sede ferroviaria e dai fossi laterali sono lasciate defluire nei terreni circostanti.
Viceversa è vietato di scaricare nei fossi laterali alla sede ferroviaria acque di qualunque natura.
4. Gli scavi e i canali sono tenuti a una distanza dal ciglio del fosso laterale, dalla cunetta o dal ciglio di sterro non inferiore alla profondità, e comunque non inferiore a m **3**.
5. Vale la norma di cui all'articolo **101**, comma **6**.

CAPO XII - OPERE IDRAULICHE.

ART. 90. ACQUE PUBBLICHE E DEMANIO IDRICO.

1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, che, sia isolatamente, per portate o per ampiezza di bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico a cui appartengono, hanno o acquistano attitudine ad usi di interesse pubblico.
2. Sono demanio idrico i suoli di proprietà pubblica contenenti le acque pubbliche riportati negli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

ART. 91. DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI.

1. Le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica per qualsiasi uso rispettano le norme di cui ai RD **1285/1920** e **1775/1933**, al DLGS **275/1993** e alle LR **16/2002**, **17/2009** e **11/2015**.
In particolare:
 - a) le derivazioni e utilizzazioni sono soggette ad autorizzazione o concessione regionale;
 - b) l'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piano attuativi comunali approvati prima dell'entrata in vigore della legge **16/2009** è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, dello studio di compatibilità idraulica di cui alla legge regionale **16/2009** stessa, articolo **16**, comma **2**, lettera **b**).
2. Restano salve le previsioni di cui all'articolo **64**.

ART. 92. OPERE VIETATE E DISTANZE.

1. Le opere idrauliche rispettano le norme di cui al RD **523/1904**, al DPR **15 2 2006** e alla LR **11/2015**.
2. Sono lavori e atti vietati su acque pubbliche, su loro alvei, sponde e difese, tra gli altri:
 - a) pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per esercizio della pesca capaci di alterare il corso naturale delle acque.
Sono eccettuate le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, secondo le dovute cautele;
 - b) edifici di nuova realizzazione, ampliamenti e scavi a distanza dal piede degli argini e loro accessori o dalla sponda di acqua pubblica a cielo aperto minore di m **10**, e recinti e smovimenti di terreno a distanza minore di m **4**;
 - c) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza a uso cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti.

3. I divieti di cui al comma **2** possono essere superati mediante autorizzazione dell'ente proprietario o gestore dell'acqua pubblica.
4. Le opere e attività aventi incidenza su corsi d'acqua demaniali rispettano le norme di cui alla LR **11/2015**.
In particolare:
 - a) le attività comportanti modifiche del suolo all'interno della fascia di **10** metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui al RD **523/1904**, articoli **2** e **93**.
Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che queste siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua;
 - b) nella fascia di **10** metri misurata dal ciglio della sponda è vietata la costruzione di edifici all'esterno del centro abitato di cui al DLGS **285/1992**;
 - c) nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, eccetto che nei casi previsti dalla LR **11/2015**;
 - d) all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, eccetto manufatti e lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica.
5. Sono vietate nuove opere di intubazione o copertura dei corsi d'acqua superficiali, se non strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari, alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili e, per la copertura dei corsi d'acqua, alla tutela della pubblica incolumità.

ART. 93. RETE DI SCOLO.

1. Le opere di sistemazione agraria rispettano la rete di smaltimento di acque meteoriche esistente.
Eventuali modifiche sono ammesse solo se mantenenti o miglioranti la sua efficienza.
2. Per fossi esistenti:
 - a) sono vietati l'interramento, la riduzione di sezione e il tombinamento, salvo quanto previsto alla lettera **b**);
 - b) il tombinamento è ammesso in zone per insediamenti, e anche in zone diverse se per costituire accesso o per opera di interesse pubblico, con condutture di sezione tale da assicurare il deflusso di acque anche in occasione di pioggia straordinaria.
L'opera è realizzata previa verifica di compatibilità idraulica.

- 3.** Per i fossi interrati, ridotti di sezione o tombinati diversamente da quanto previsto al comma **2, b)**: il Comune può ordinare il ripristino, a spese dei proprietari o dei frontisti.

CAPO XIII - PROTEZIONE AMBIENTALE.

ART. 94. EDIFICI, IMPIANTI E DEPOSITI INSALUBRI.

1. Gli edifici, gli impianti e i depositi dove sono prodotti vapori, gas o altre esalazioni insalubri soggetti a particolari cautele sono indicati con DM **5 9 1994** in un elenco diviso in **2** classi.
2. L'attivazione di un'industria insalubre di **1^a** classe è segnalata per scritto **15** giorni prima al Comune, ai sensi del RD **1265/1934**, articolo **216**.
Uguualmente è segnalata per scritto **15** giorni prima l'attivazione di un'industria insalubre di **2^a** classe.
3. Le industrie insalubri sono classificate dalla Giunta comunale, a richiesta dell'AAS, in base a un elenco approvato con DM Sanità, ai sensi di RD **45/1901**, articolo **102**.
La Giunta comunale determina se le industrie comprese nella **1^a** classe sono sufficientemente isolate nelle campagne e lontane da abitazioni, e se per le altre sono adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocività al vicinato.
4. Se vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche possono causare pericolo o danno per la salute pubblica: il Comune può ordinare misure per prevenire o rimuovere il danno o il pericolo.
In caso di inadempimento: il Comune può intervenire direttamente, addebitando i costi al destinatario dell'ordinanza.

ART. 95. PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI.

1. Per gli stabilimenti comportanti o potenzialmente comportanti il rischio di incidenti rilevanti il gestore adotta le misure idonee a prevenirli e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, come previsto dal DLGS **105/2015** e dal DM Ambiente **20 5 1991**.
In particolare il titolo abilitativo di stabilimenti soggetti al rapporto di sicurezza è subordinato a un nulla osta di fattibilità.
2. La progettazione, la realizzazione e la gestione di delle attività di cui al comma **1** rispettano le norme di cui al DPCM **31 3 1989**.
3. I depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici e i depositi di gas e petrolio liquefatto sono soggetti alla redazione di un rapporto di sicurezza.
Il rapporto di sicurezza rispetta i criteri di analisi e valutazione di cui:
 - a) i depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici: al DM Ambiente **20 10 1998**;
 - b) i depositi di gas e petrolio liquefatto: al DM Ambiente **16 5 1996**.
4. L'impianto di opifici in cui sono fabbricate, lavorate o custodite materie esplosive di qualsiasi specie è soggetto alle norme di cui al RD **773/1931** e **635/1940**.
In particolare l'impianto di opifici di cui al comma **1** è soggetto a licenza del prefetto.

ART. 96. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.

1. Gli impianti indicati dal DLGS **152/2006**, parte **2^a**, allegato **VIII**, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
In particolare sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) gli impianti per:
 - a) attività energetiche;
 - b) produzione e trasformazione di metalli;
 - c) industria dei prodotti minerali;
 - d) industria chimica;
 - e) gestione dei rifiuti;
 - f) altre attività indicate nell'allegato **VIII** di cui al periodo **1°**.
2. Gli impianti delle piccole e medie imprese di cui al DM Attività produttive **18 4 2005** e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) nei casi ivi previsti sono soggetti all'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR **59/2013**.
La richiesta di AUA è presentata mediante un modello prestabilito.
La norma di cui al periodo **1°** non vale per i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) se la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

ART. 97. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

1. Gli interventi rilevanti per la salute umana, l'ambiente, il mantenimento delle specie e la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita sono soggetti a valutazione di impatto ambientale (**VIA**).
2. Gli interventi soggetti e le procedure di **VIA** sono fissate dal DLGS **152/2006**, parte **2^a**.

ART. 98. TUTELA DELLE ACQUE E SCARICHI.

1. Le opere e attività incidenti sui corpi idrici superficiali e sotterranei rispettano il piano regionale di tutela delle acque, nei termini in cui questo è operante.
In particolare:
 - a) l'approvvigionamento idrico di zone residenziali, artigianali, industriali e destinate a infrastrutture turistiche di nuova individuazione o di loro ampliamento è assicurato preferibilmente tramite la rete pubblica idropotabile più vicina;
 - b) le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio sono improntate al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, per quanto possibile, alla minima riduzione della permeabilità dei suoli.
2. Presso gli impianti di captazione o derivazione di acque per consumo umano erogate a terzi mediante acquedotto sono vietate le opere e attività di cui al DLGS **152/2006**, articolo **94**, comma **4**.

La distanza entro cui opera il divieto è individuata dalla Regione.

Fino all'individuazione da parte della Regione la distanza è di metri **200**.

- 3.** Lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in acque superficiali, in corpi idrici ricadenti in aree sensibili e in reti fognarie e lo scarico di sostanze pericolose rispettano le norme di cui al DLGS **152/2006**, parte **3^a**.

In particolare lo scarico:

- a)** è soggetto ad autorizzazione.

A questo fine:

- 1)** il permesso di costruire costituisce anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che recapitano o non recapitano in rete fognaria. Di ciò viene data esplicita indicazione nel permesso di costruire;
- 2)** la durata dell'autorizzazione di cui al punto **1)** è di **4** anni, e si intende tacitamente rinnovata se non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione;
- 3)** l'attivazione di uno scarico nuovo, al di fuori dal caso di cui al punto **1)**, e la modifica di uno scarico esistente sono soggette ad autorizzazione come prevista dal regolamento di fognatura;
- 4)** ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni: per quanto non qui disposto valgono i criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche di cui al DPR **227/2011**, articolo **2**.

Sono assimilati alle acque reflue domestiche:

- 4.1)** gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a **50 m³** al giorno e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti;
- 4.2)** gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e non siano sottoposte a trattamenti chimici;

- b)** è vietato sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, eccetto che:

- 1)** per gli insediamenti, le installazioni o gli edifici isolati che producano acque reflue domestiche.
In ogni caso lo scarico sul suolo rispetta le norme di cui alla delibera del Comitato interministeriale **4 2 1977**, allegato **5**;
- 2)** per gli scarichi di piena a servizio delle reti fognarie;
- 3)** per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori - limite di emissione fissati dalla Regione;
- 4)** per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali e dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- 5)** per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

- 6) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto;
 - d) rispetta i valori - limite previsti;
 - e) è vietato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
In deroga a questa previsione l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:
 - 1) delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
 - 2) delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera;
 - f) eccetto quello domestico e quello ad esso assimilato: va reso accessibile per il campionamento, immediatamente a monte della immissione nel recapito, salvo restando quanto previsto per le sostanze pericolose;
 - g) rispetta il regolamento di settore.
4. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 3: gli scarichi sul suolo esistenti sono convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il DM Ambiente **185/2003**.
 5. Lo scarico di acque reflue industriali e urbane in acque superficiali rispetta i valori - limite di emissione fissati ai sensi del DLGS **152/2006**, articolo **101**.
 6. La richiesta di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali è corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, della tipologia del ricettore, della individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, della descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, della indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico e dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori - limite di emissione.

ART. 99. RIFIUTI.

1. Le attività aventi ad oggetto rifiuti rispettano le norme di cui al DLGS **152/2006**, parte **4^a**.
In particolare:
 - a) il conferimento di rifiuti urbani e assimilati rispetta il regolamento di settore;
 - b) sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - c) è ugualmente vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Il deposito temporaneo è ammesso alle condizioni seguenti:
 - a) i rifiuti depositati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a **2,5** parti

- per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a **25** parti per milione (ppm);
- b)** i rifiuti siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con le cadenze o le quantità e con i limiti temporali di cui al DLGS **152/2006**, articolo **183**, comma **1**, lettera **m**), punti **2**) e **3**);
 - c)** il deposito temporaneo sia effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
 - d)** siano rispettate le norme disciplinanti l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - e)** per le categorie di rifiuto individuate con decreto ministeriale siano rispettate le modalità di gestione ivi previste.

ART. 100. EMISSIONI IN ATMOSFERA.

1. Gli impianti e le attività producenti emissioni in atmosfera rispettano le norme di cui al DLGS **152/2006**, parte **5^a**.
In particolare le emissioni:
 - a)** sono soggette ad autorizzazione;
 - b)** rispettano i valori - limite previsti.
2. L'installazione di un impianto nuovo o il trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro comporta la presentazione all'autorità competente del progetto dell'impianto e di una relazione tecnica descrittiva.
3. Le modifiche all'impianto comportanti variazioni di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica descrittiva o nell'autorizzazione sono soggette a comunicazione all'autorità competente.
Se la modifica è sostanziale è necessaria l'autorizzazione all'aggiornamento.
4. L'installazione o la modifica di un impianto civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia fissato dalla legge:
 - a)** rispetta le caratteristiche tecniche previste;
 - b)** è denunciata all'autorità competente nei **90** giorni successivi all'intervento.
5. Gli impianti per la produzione di mobili, oggetti, imballaggi e prodotti semifiniti di materiale a base di legno rispettano le norme di cui al decreto del direttore del servizio regionale tutela da inquinamento **29 12 2005 ALP 10/3214**.
6. Gli impianti per la riparazione e la verniciatura di autoveicoli rispettano le norme di cui al decreto del direttore del servizio regionale tutela da inquinamento **29 12 2005 ALP 10/3215**.
7. In ogni caso il Comune può:
 - a)** imporre l'adozione di provvedimenti per evitare l'inquinamento atmosferico e danni o molestie da fumi e polveri;
 - b)** fissare un termine per l'opera di cui alla lettera **a)**;
 - c)** intervenire in sostituzione del soggetto eventualmente inadempiente, addebitandogliene le spese.

ART. 101. RUMORE.

1. Le attività producenti rumore private rispettano i limiti massimi di livello sonoro in ambiente abitativo e in ambiente esterno di cui al DPCM **1 3 1991** e L **447/1995** determinati dal Comune per zone mediante il piano comunale di classificazione acustica di cui alla LR **16/2007**.
2. Le attività temporanee comportanti impiego di macchinari ed impianti rumorosi possono essere autorizzate in deroga ai limiti di livello sonoro dal Comune, che stabilisce le prescrizioni idonee a limitare l'inquinamento acustico, sentita l'ARPA.
3. Le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati abilitati, e negli esercizi pubblici, in ambiente chiuso o aperto, rispettano i requisiti acustici di cui al DPCM **215/1999**.
4. Le sorgenti sonore interne a edifici e gli edifici rispettano i requisiti acustici di cui al DPCM **5 12 1997** e al piano comunale di classificazione acustica di cui alla LR **16/2007**.
5. Il progetto per:
 - a) realizzazione e modifica di:
 - 1) aviosuperfici ed eliporti;
 - 2) strade;
 - 3) discoteche;
 - 4) circoli privati ed esercizi pubblici ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 5) impianti sportivi e ricreativi;
 - 6) ferrovie;
 - b) nuovi impianti ed infrastrutture per:
 - 1) attività produttive, sportive e ricreative;
 - 2) postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 è corredato di documentazione di impatto acustico.

Ugualmente è corredata di documentazione di impatto acustico la richiesta di:

 - a) abilitazione all'utilizzazione degli immobili di cui al periodo **1°**, lettera **b)**;
 - b) abilitazione all'esercizio di attività produttive.
6. Il progetto per:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedale;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma **5**;
 è corredato di valutazione previsionale del clima acustico.
 Ai fini di cui al periodo **1°**, lettera **e)**, sono prossimi:
 - a) rispetto alle strade: gli insediamenti ricompresi nella fascia di pertinenza acustica di cui al DPR **142/2004**;
 - b) rispetto alla ferrovia: gli insediamenti ricompresi nella fascia di pertinenza acustica di cui al DPR **459/1998**.
7. Le infrastrutture stradali di nuova realizzazione rispettano i valori limite di immissione del rumore di cui al DPR **142/2004**, allegato 1, tabella 1.

ART. 102. PROTEZIONE DA CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTRROMAGNETICI.

1. Gli edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario od altro uso comportante permanenza di persone non inferiore a **4** ore rispettano da linee ed installazioni elettriche una distanza tale da assicurare rispetto alla esposizione ai campi elettrici e magnetici l'obiettivo di qualità di cui al DPCM **8 7 2003** (GU 200).
Per il calcolo della distanza vale il DM Ambiente **29 5 2008**.
Per valori, tecniche di misurazione e tecniche di calcolo previsionale valgono la L **221/2012** e il DM Ambiente **2 12 2014**.
2. Gli edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a **4** ore giornaliere e le loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazze e cortili esclusi i lastrici solari rispettano da antenne di telefonia mobile una distanza tale da assicurare rispetto alla esposizione ai campi elettromagnetici il limite di esposizione di cui al DPCM **8 7 2003** (GU 199).
4. Negli edifici è raccomandata l'adozione di misure contrastanti l'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'uso di disgiuntori e cavi schermati, il decentramento di contatori e dorsali di conduttori e l'impiego di bassa tensione.

ART. 103. PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO.

1. Gli impianti di illuminazione esterna rispettano le norme di cui alla LR **15/2007**.
In particolare:
 - a) l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata mediante apparecchi illuminanti dall'alto verso il basso;
 - b) fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo tengono rispetto al terreno un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre **0** cd per **1.000** lumen a **90°** e oltre;
 - c) nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo sono impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione al di fuori degli impianti;
 - d) sono vietati fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose disperdenti luce verso la volta celeste;
 - e) nell'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale sono raccomandati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso.
2. Gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
Sono esclusi dall'assoggettamento ad autorizzazione comunale gli impianti di modesta entità o temporanei come definiti dalla LR **15/2007**, articolo **6**, comma **2**.

ART. 104. SERBATOI INTERRATI.

1. La costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati aventi capacità uguale o superiore a m^3 **1** contenenti le sostanze e i preparati liquidi ivi indicati rispettano le norme di cui al DM esecutivo della L **179/2002**, articolo **19**.

ART. 105. VERIFICA DELL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA.

1. I progetti per opere produttive sono soggetti al parere dell'AAS *quando previsto dalle norme* per la verifica della compatibilità ambientale e igienico sanitaria.
2. Alle richieste di permesso di costruire, alla denuncia per attività e alla segnalazione di inizio attività per opere produttive è allegata una relazione illustrante le previsioni rilevanti per gli aspetti ambientali e igienico sanitari.

CAPO XIV - BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.**ART. 106. VINCOLO CULTURALE.**

1. Dei beni soggetti a vincolo culturale di cui al DLGS **42/2004**, parte **2^a**, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.
2. La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene soggetto a vincolo culturale è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.
3. Sono soggette a vincolo culturale:
 - a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **70** anni;
 - b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera **a)**, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **50** anni;
 - c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
 - e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;
 - f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;
 - g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.
4. Sono comprese tra le cose di cui al comma **3**, lettere **a)** e **b)**:
 - a) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - b) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - c) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
5. Su bene soggetto a vincolo culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole del soprintendente.
6. Senza l'autorizzazione del soprintendente è vietato:

- a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
 - b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
7. L'autorizzazione del soprintendente, fatte salve le condizioni particolari di cui al decreto legislativo **42/2004**, articolo **52**, comma **1**, non è necessaria per le opere e nei casi di cui all'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **9 12 2014**, allegato tecnico, articoli **2** e **3**.

ART. 107. SALVAGUARDIA DELLA CINTA FORTIFICATA.

1. Il termine «cinta fortificata» indica l'intera area compresa tra il limite interno degli spalti ed il limite esterno della strada carrabile di circonvallazione della fortezza. L'area va conservata e salvaguardata sia nell'insieme che nei singoli elementi che la compongono: cinta bastionata, fossati, terrapieni, rivellini, lunette, camminamenti ed altre opere di fortificazione.
2. La cinta fortificata non può essere usata per scopi tali da comprometterne le caratteristiche peculiari, o non consoni al ruolo di interesse storico che essa riveste.
Vanno invece promossi, per quanto possibile, gli interventi di recupero e valorizzazione, mantenendosene l'integrità.
3. Tutti gli interventi sulla cinta fortificata, compresi quelli soggetti a denuncia o a segnalazione certificata di inizio attività e di edilizia libera e quelli di ricerca geognostica, da chiunque attuati, sono soggetti ad assenso del Comune, previo assenso della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
4. Fatte salve le previsioni dei piani urbanistici e tenuto conto degli indirizzi generali di cui ai commi **1**, **2** e **3**, in tutta la cinta fortificata sono vietate le opere e attività seguenti:
 - a) edifici di qualsiasi tipo, inclusi i chioschi e le edicole;
 - b) impianti pubblicitari;
 - c) parcheggio, se non:
 - 1) presso gli ingressi delle porte;
 - 2) anche oltre gli ingressi delle porte in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.
 Il Comune può comunque individuare e segnalare le aree;
 - d) attività agricole, eccetto ricostituzione di prato stabile e reimpianto di alberi di pregio;
 - e) qualsiasi altro uso improprio e/o deturpante.
 Sono comunque ammesse opere temporanee per manifestazioni temporanee.
5. Nelle fasce dalla cinta muraria di **100** metri esterna e di **30** metri interna sono vietati sostegni di qualsiasi genere, eccetto che di informazione di interesse pubblico.

ART. 108. DENUNCIA DI RINVENIMENTI.

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o geologico ne fa denuncia entro **24** ore al soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Se si tratta di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia: lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
2. Conseguentemente alla scoperta di cui al comma **1** il Comune e la Soprintendenza possono ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori, e subordinarne la ripresa alla modifica del progetto, e alla formazione di un titolo abilitativo nuovo o in variante o a speciali modalità esecutive.
3. Il periodo di sospensione dei lavori per i rinvenimenti di cui al comma **1** non è computato ai fini del termine per l'ultimazione.

ART. 109. VINCOLO PAESAGGISTICO.

1. Dei beni soggetti a vincolo paesaggistico di cui al DLGS **42/2004**, parte **3^a**, sono vietate distruzione o modifiche che creino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Sono soggette a vincolo paesaggistico:
 - a) gli immobili e le aree individuate con specifico provvedimento;
 - b) per legge:
 - 1) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di **300** metri dalla linea di battigia;
 - 2) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD **1775/1933**, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di **150** metri ciascuna;
 - 3) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 - 4) le zone gravate da usi civici;
 - 5) le zone di interesse archeologico.
 Non sono soggette alle norme di tutela paesaggistica le aree che alla data del **6 9 1985** erano delimitate dai piani urbanistici come zone **A** e **B**;
 - c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dal DLGS **42/2004**, parte **3^a**.
2. Gli interventi che modificano l'aspetto esteriore dei beni soggetti a vincolo paesaggistico sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata.
Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata:
 - a) gli interventi di cui al DPREG **149/2012**, allegato **A**, in cui sono compresi gli interventi di cui al DPR **139/2010**, allegato **A**, e di cui all'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **22 10 2009**, allegato tecnico, articolo **2**;

- b) gli ulteriori interventi individuati mediante atti integrativi dell'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **22 10 2009** o decreto di cui al DPR **139/2010**, articolo 1, comma 2.

Resta salvo quanto previsto al comma 3.

La richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'autorità competente corredata di:

- a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
- b) relazione paesaggistica.
La relazione paesaggistica è redatta con i criteri e i contenuti di cui al DPCM **12 12 2005**, ordinaria o semplificata;
- c) se la richiesta è di autorizzazione paesaggistica semplificata: dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.
3. L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria per le opere e nei casi di cui all'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **22 10 2009**, allegato tecnico, articolo 3.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento, e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
5. Nell'ambito e in prossimità dei beni soggetti a vincolo paesaggistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.
6. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni soggetti a vincolo paesaggistico è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi del codice della strada e delle norme di settore della pubblicità, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

ART. 110. SALVAGUARDIA DEI BOSCHI.

1. Gli interventi su bosco rispettano le norme di cui alla LR **9/2007** e DPREG **274/2012**.

In particolare la trasformazione di bosco:

- a) è vietata se non autorizzata dalla Regione.
Non sono vietati e non sono soggetti ad autorizzazione regionale:
- 1) le trasformazioni di bosco sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua comprese in interventi di regimazione o manutenzione approvati dall'autorità;
- 2) i lavori di somma urgenza in materia di lavori pubblici;
- b) è compensata da un rimboschimento di superficie equivalente a quella venuta meno, su terreni non boscati, che non sono habitat di interesse comunitario o prati stabili naturali come definiti dalla legge.
In luogo del rimboschimento l'interventore può versare un importo corrispondente al suo costo, alla Regione, per fini di riequilibrio idrogeologico.

L'intervento compensativo non è necessario nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. Ogni attività comportante trasformazione dei terreni soggetto al vincolo idrogeologico di cui al RD **3267/1923** in altra destinazione d'uso è soggetta all'autorizzazione della Regione.

Fino all'entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico regionale non sono soggette al vincolo idrogeologico le zone **A, B, C, D2, D3, H** e per **servizi** ed attrezzature collettive.

Non sono soggetti all'autorizzazione per vincolo idrogeologico:

- a) i lavori di somma urgenza in materia di lavori pubblici;
 - b) altre fattispecie di intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalità o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione disciplinate dal regolamento forestale.
3. Sono considerati bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a **2.000** metri quadrati, larghezza media superiore a m **20** e copertura arborea superiore al **20** per cento. La misurazione dei parametri di cui al periodo **1°** è effettuata dalla base esterna dei fusti.
- Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al periodo **1°**, di larghezza pari o inferiore a m **4** non costituiscono interruzione della superficie boscata.
- Sono assimilati a bosco:
- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure d'estensione inferiore a **2.000** metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. Non sono considerati bosco:
- a) i terreni, sia pubblici che privati, che, alla data del **6 9 1985**, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone **A** e **B**, o si trovavano in una delle condizioni previste dal DLGS **42/2004**, articolo **142**, comma **2, b) e c)**;
 - b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
 - c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a **30** anni;
 - d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
 - e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di **20** anni;
 - f) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di **30** anni, e sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a m **4**;
 - g) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;

- h) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti;
- i) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboscamento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.

ART. 111. SALVAGUARDIA DEI PRATI STABILI NATURALI.

1. Gli interventi su prato stabile naturale compreso nell'inventario regionale ivi previsto rispettano le norme di cui alla LR **9/2005**.
In particolare sui prati stabili di cui al periodo precedente non sono ammesse:
 - a) riduzione di superficie;
 - b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
 - c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - d) piantagione di specie arboree o arbustive;
 - e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'allegato **A** della legge.
 Resta salvo quanto previsto ai commi **2** e **3**.
2. I divieti di cui al comma **1**, periodo **2°**:
 - a) sono applicati alle formazioni erbacee che:
 - 1) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al **10%**;
 - 2) ricadono in siti Natura 2000 o, se esterne a questi, ricadono nelle zone **E** e **F** del PRGC già esecutivo alla data del **28 7 2012**, o comunque in zona di tutela ambientale o paesaggistica prevista dal PRGC;
 - b) non sono applicati alla formazioni erbacee che:
 - 1) presentando la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'allegato **A**, punto **B1**, e derivano da coltivazione effettuata successivamente all'**1 1 1992**, data di entrata in vigore della riforma concernente la Politica agricola comune (PAC);
 - 2) derivano dal ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie;
 - 3) ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al RD **523/1904**, e in aree ove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio di queste.
3. La riduzione della superficie dei prati stabili naturali è autorizzabile dalla Regione compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità nei casi seguenti:
 - a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;
 - b) interventi riguardanti le formazioni erbacee presentanti la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenateriti nell'allegato **A**), punto **B1**, della LR **9/2005**.

L'attuatore correda la richiesta di autorizzazione del progetto dell'intervento e della localizzazione dei prati stabili naturali oggetto di intervento e dei terreni su cui sono previsti eventuali interventi compensativi.

CAPO XV - PROTEZIONE ANTINCENDIO.

ART. 112. ATTIVITÀ SOGGETTE A DISCIPLINA E REGOLA TECNICA ANTINCENDIO.

1. Le attività rilevanti ai fini della sicurezza antincendio rispettano le norme di cui al DPR **151/2011**.

In particolare le attività di cui al DPR **151/2011**, allegato I, sono soggette:

- a) se di categoria **A** a:
 - 1) segnalazione certificata di inizio attività;
 - 2) controllo dei Vigili del fuoco, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali;
- b) se di categoria **B** a:
 - 1) parere preventivo per la costruzione;
 - 2) segnalazione certificata di inizio attività;
 - 3) controllo dei Vigili del fuoco, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali;
- c) se di categoria **C** a:
 - 1) parere preventivo per la costruzione;
 - 2) segnalazione certificata di inizio attività;
 - 3) controllo dei Vigili del fuoco;
 - 4) certificato di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco.

Per le attività di cui alle categorie **B** e **C** può richiedersi ai Vigili del fuoco l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini dell'ottenimento di un nulla osta di fattibilità.

2. La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio rispettano le norme di cui al DM Interno **20 12 2012** o DM Interno **3 8 2015**.

ART. 113. IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

1. Gli impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua non superiore a **1500** volt rispettano le indicazioni di cui alla Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici allegata alla nota del ministero dell'Interno **5158/2010**.

ART. 114. EDIFICI RESIDENZIALI DI ALTEZZA ANTINCENDIO UGUALE O SUPERIORE A M 12.

1. Gli edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m **12** rispettano le norme di cui al DM Interno **246/1987**.

In particolare:

- a) gli accessi all'area rispettano i requisiti seguenti:
 - 1) larghezza: minima di m **3,50**;
 - 2) altezza libera: minima di m **4**;

- 3) raggio di svolta di percorsi: minimo di m **13**;
- 4) pendenza: massima **10%**;
- 5) resistenza al carico: minima di tonnellate **20**;
- b) le scale sono costituite da pedata minima di cm **30** misurata a cm **40** dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala rispetta una superficie netta di aerazione permanente in sommità minima di m² **1**;
- c) il vano corsa ascensore rispetta una superficie netta di aerazione permanente in sommità minima pari al **3%** dell'area della sezione orizzontale, e comunque non inferiore a m² **0,2**.
Nel vano corsa è vietata la posa di canne fumarie, condutture o tubazioni non afferenti all'impianto ascensore.

ART. 115. LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. I locali di intrattenimento e pubblico spettacolo rispettano le norme di cui al DM Interno **19 8 1996**.

ART. 116. SCUOLE E ASILI NIDO.

1. Le scuole rispettano le norme di cui al DM Interno **26 8 1992**.
2. Gli asili nido rispettano le norme di cui al DM Interno **16 7 2014**.

ART. 117. STRUTTURE SANITARIE.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di strutture sanitarie ivi indicate rispettano le norme di cui al DM Interno **18 9 2002**.

ART. 118. ATTIVITÀ COMMERCIALI E UFFICI.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi e degli spazi comuni coperti superiore a m² **400** rispettano le norme di cui al DM Interno **27 7 2010**.
2. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con più di **25** addetti rispettano le norme di cui al DM Interno **22 2 2006**.

ART. 119. ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE.

1. Le opere per attività ricettive turistico-alberghiere rispettano le norme di cui ai DM Interno **9 4 1994**, **6 10 2003** e **9 8 2016**.

Per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a **25** e fino a **50** esistenti alla data del **23 8 2015** vale il DM Interno **14 7 2015**.

2. Le opere per strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a **400** persone rispettano le norme di cui al DM Interno **28 2 2014**.

ART. 120. ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI.

1. Le attività di demolizione di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a **3.000 m²**, rispettano le norme di cui al DM Interno **1° 7 2014**.

ART. 121. IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI LIQUIDI.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici di portata termica complessiva superiore a **35 kW (30.000 kcal/h)** alimentati con combustibili liquidi per:
 - a) climatizzazione di edifici e ambienti;
 - b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
 - c) forni da pane e di altri laboratori artigiani;
 - d) lavaggio della biancheria e sua sterilizzazione;
 - e) cucine e lavaggio di stoviglie;rispettano le norme di cui al DM Interno **28 4 2005**.
Ne sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale e gli inceneritori.

ART. 122. IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI GASSOSI.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici di portata termica complessiva maggiore di **35 kW (30.000 kcal/h)** alimentati da combustibili gassosi a pressione massima di **0,5 bar** per:
 - a) climatizzazione di edifici e ambienti;
 - b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
 - c) forni da pane e di altri laboratori artigiani;
 - d) lavaggio della biancheria e sua sterilizzazione;
 - e) cucine e lavaggio di stoviglie;rispettano le norme di cui al DM Interno **12 4 1996**.

ART. 123. SERRE RISCALDATE.

1. Gli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a **35 kW (30.000 kcal/h)** alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso per serre rispettano le norme di cui ai DM Interno **9 2 1989** e **12 4 1996**.
In particolare:

- a) i locali esclusivamente destinati al generatore termico sono realizzati con materiali non combustibili e con accesso diretto dall'esterno.
- b) i locali o le serre all'interno dei quali è installato il generatore termico rispettano una superficie di aerazione minima di m² **0,5**.

ART. 124. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA.

1. Le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi rispettano le norme di cui al DM Interno **13 7 2011**.

ART. 125. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.

1. I vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi rispettano le norme di cui al DM Interno **15 9 2005**.

ART. 126. DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL GAS.

1. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi simili rispettano le norme di cui alla L **1083/1971**.
In particolare le opere sono realizzate secondo la buona tecnica, per tale intendendosi il rispetto delle norme UNI-CIG.

ART. 127. AUTORIMESSE.

1. Le autorimesse in genere rispettano le norme di cui al DM Interno **1 2 1986**.
In particolare le autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a **9** autoveicoli rispettano i requisiti seguenti:
 - a) autorimesse di tipo misto, inserite o collegate con edifici destinati ad altri usi:
 - 1) strutture portanti orizzontali e verticali e di separazione: tipo Rei **60**;
 - 2) eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione: protette con porte metalliche piene a chiusura automatica.
Sono comunque vietate comunicazioni dirette con locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili e vani abitabili;
 - 3) superficie di aerazione naturale complessiva: minima pari a **1/30** della superficie del locale;
 - 4) altezza: minima di m **2**;
 - 5) eventuale suddivisione interna in box: con strutture del tipo Rei **30**, e aerazione di box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a **1/100** della superficie del locale.
L'aerazione può avvenire anche con aperture sulle corsie di manovra;

- b) autorimesse di tipo isolato:
- 1) strutture verticali e orizzontali: realizzate con materiali non combustibili;
 - 2) superficie di aerazione naturale: minima pari a **1/30** della superficie del locale;
 - 3) eventuale suddivisione interna dei box: con strutture di materiali non combustibili, e aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso della superficie minima pari a **1/100** della superficie del locale.
L'aerazione può avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
 - 4) altezza: minima di m **2**.
2. Il numero massimo di autoveicoli è dichiarato dal titolare del diritto di uso del locale, cui compete l'obbligo di osservanza delle norme.

ART. 128. DEPOSITI DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE.

1. I depositi di soluzioni idroalcoliche rispettano le norme di cui al DM Interno **18 5 1995**.

ART. 129. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, SERBATOI INTERRATI E DEPOSITI PER AUTOTRAZIONE.

1. I distributori stradali di carburanti liquidi rispettano le indicazioni di cui alla CM Interno **10/1969**.
2. La progettazione, la costruzione e l'installazione di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione rispettano le norme di cui al DM Interno **29 11 2002**.
3. L'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato di capacità geometrica complessiva non superiore a m³ **9** per autotrasporto rispettano le norme di cui al DM Interno **12 9 2003**.
4. L'installazione e l'esercizio di contenitori - distributori mobili per macchine in uso presso aziende agricole, presso cave e presso cantieri rispettano le norme di cui al DM Interno **19 3 1990**.

ART. 130. STABILIMENTI PER OLI MINERALI.

1. La lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita e il trasporto di oli minerali rispettano le norme di cui al RD **1303/1934**.
2. L'installazione degli impianti di lavorazione o deposito di oli minerali rispetta le procedure di cui al DPR **420/1994**.

ART. 131. IMPIANTI PER GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di riempimento, travaso e deposito e l'attività di distribuzione e vendita in recipienti di gas di petrolio liquefatti rispettano le norme di cui al DLGS **128/2006**.
In particolare l'attività di cui al periodo 1° è soggetta ad autorizzazione.
2. L'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a m³ **13** destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli rispettano le norme di cui al DM Interno **14 5 2004**.
Verso gli elementi pericolosi dei depositi di cui al periodo 1° sono rispettate le distanze di sicurezza di cui al DM Interno **14 5 2004**, Allegato, titolo **III**.
3. La progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto aventi capacità complessiva superiore a m³ **5** rispettano le norme di cui al DM Interno **13 10 1994**, per le parti non inerenti i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a **13 m³** non adibiti ad uso commerciale.
4. La progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto aventi capacità complessiva non superiore a m³ **5** rispettano le norme di cui al DPR **214/2006**.
5. La costruzione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto contenuti in recipienti portatili e delle rivendite rispettano le indicazioni di cui alla CM Interno **74/1956**.

ART. 132. DISTRIBUTORI DI GAS E IDROGENO PER AUTOTRAZIONE.

1. Gli impianti per la distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione rispettano le norme di cui al DPR **340/2003**.
2. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione rispettano le norme di cui ai DM Interno **24 5 2002** e **28 6 2002**.
3. L'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione (VRA) ad uso privato di gas naturale per l'autotrazione della portata massima di **20 m³** all'ora rispettano le norme di cui al DM Interno **30 4 2012**.
4. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione rispettano le norme di cui al DM Interno **31 8 2006**.

ART. 133. GAS NATURALE.

1. Il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a **0,8** rispettano le norme di cui al DM Interno **16 11 1999**.
2. La progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a **0,8** rispettano le norme di cui al DM Sviluppo economico **16 4 2008**.

3. La progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a **0,8** rispettano le norme di cui al DM Sviluppo economico **17 4 2008**.
4. La progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a **0,8** e i depositi di biogas, anche se di densità superiore a **0,8**, rispettano le norme di cui al DM Interno **3 2 2016**.

ART. 134. EDIFICI CIVILI A STRUTTURA DI ACCIAIO.

1. I progetti di edifici civili a struttura di acciaio rispettano le norme di cui alla CM Interno **91/1961**.

ART. 135. PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

1. Ai fini della sicurezza antincendio i prodotti da costruzione rispettano le norme di cui al DPR **246/1993**.

ART. 136. PROCEDURE E MODALITÀ ANTINCENDIO.

1. La valutazione del livello di rischio e la progettazione delle misure compensative rispettano le procedure e i criteri di cui al DM Interno **9 5 2007**.
2. Le richieste per abilitazione antincendio rispettano le norme di cui al DPR **151/2001** e DM Interno **7 8 2012**.
3. Per gli edifici di interesse artistico e storico di cui al DLGS **42/2004**, parte **2^a**:
 - a) se destinati a contenere musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali vale il DM Beni culturali **569/1992**;
 - b) se destinati a biblioteche ed archivi vale il DPR **418/1995**.

CAPO XVI - EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO.**ART. 137. RISPARMIO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA.**

1. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati sono progettati e messi in opera tali da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
2. Gli edifici e le unità immobiliari indicate dalla legge sono dotati di attestato di prestazione energetica come previsto dal DLGS **192/5005**.

ART. 138. CHIUSURE E RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI.

1. Le chiusure degli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione generale particolarmente esposte al sole sono dotate di sistemi schermanti e/o filtranti tali da:
 - a) contenere l'irraggiamento solare estivo;
 - b) trasmettere l'irraggiamento solare invernale.
2. I rivestimenti termoisolanti di facciate su suolo pubblico sono ammessi solo se rispettano tutte le condizioni seguenti:
 - a) sono realizzati in allineamento per tutti gli edifici uniti o aderenti;
 - b) non comportano disallineamento con manufatti diversi significativi uniti o aderenti esistenti;
 - c) sono di spessore non superiore a cm 10;
 - d) sono per l'intera facciata, salvo quanto previsto alla lettera e);
 - e) sono salvaguardati affreschi, stemmi, graffiti, tabernacoli ed altri ornamenti che presentano interesse artistico, storico o etnoantropologico;
 - f) resta salvaguardato il passaggio per disabili come previsto dalla legge.

ART. 139. RISCALDAMENTO.

1. L'installazione nuova e la ristrutturazione di impianti termici e la sostituzione di generatori di calore rispettano le norme di cui al DPR **412/1993**.
In particolare le opere di cui al periodo 1° sono compiute tali che il rendimento medio stagionale dell'impianto termico sia non inferiore ai valori di legge.
2. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, gli impianti costituenti rifacimento impiantistico generale e gli impianti di riscaldamento centralizzati sono progettati e realizzati tali da consentire l'adozione di sistemi di regolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
3. Per il riscaldamento invernale è raccomandata la costituzione di sistemi radianti a bassa temperatura come pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti, nei soffitti dei locali.

I sistemi radianti possono anche essere costituiti come terminali di impianti di climatizzazione, purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell'umidità relativa.

4. In presenza di una linea di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento distante meno di 1 chilometro, esistente o progettata, sono realizzati allacciamento o predisposizioni per una sottostazione di scambio.
5. Gli edifici e gli impianti termici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione generale sono dotati di dispositivi di regolazione automatica della temperatura per parti o per vani aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi, tali da evitare sovrariscaldamento per soleggiamento da apporto solare di parti non destinate alla permanenza di persone.
6. Negli edifici di cui al DPR **412/1993**, categoria **E8** (industriali e artigianali) sono raccomandati:
 - a) compattezza degli edifici;
 - b) in corrispondenza dei punti di carico e scarico: l'installazione di sistemi di chiusura automatici;
 - c) in ambienti con altezze rilevanti: l'utilizzo di sistemi di riscaldamento e ventilazione tali da contenere la stratificazione termica, come sistemi di riscaldamento ad irraggiamento, a pavimento, soffitto, parete, e sistemi di ventilazione volti a questo scopo;
 - d) utilizzo di motori efficienti, a velocità variabili o con *inverter*.
7. In presenza di una rete di teleriscaldamento o di un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici vale il DLGS **102/2014**, articolo **9**, comma **5, a)**.
 In particolare è obbligatoria l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura.
8. Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici vale il DLGS **102/2014**, articolo **9**, comma **5, b) e c)**.
 In particolare è obbligatoria l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
 Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi: per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi.

ART. 140. RAFFRESCAMENTO.

1. Gli edifici di nuova costruzione sono realizzati con gli accorgimenti per limitare il ricorso al raffrescamento artificiale estivo.
2. In ogni caso è raccomandato che i nuovi impianti di raffrescamento estivo:
 - a) abbiano una potenza conseguente a un calcolo del dimensionamento analitico;
 - b) siano dotati di sistemi di regolazione e di contabilizzazione del fresco per ogni singola unità immobiliare.
3. Vale la norma di cui all'articolo **133**, comma **8**.

ART. 141. GEOTERMIA.

1. È raccomandata l'installazione di impianti sfruttanti l'energia geotermica mediante pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore ai fini di riscaldamento e raffrescamento.
2. Le sonde geotermiche è raccomandato che siano del tipo a circuito chiuso. Durante le operazioni di perforazione e ritombamento sono adottate misure di sicurezza adeguate ad evitare di:
 - a) penetrare strati impermeabili collegando tra loro acquiferi diversi;
 - b) inquinare il sottosuolo e/o le acque di falda a causa di additivi, perdite o altre irregolarità di esercizio dell'impianto;
 - c) inquinare il suolo e/o il sottosuolo a causa di perdite di olio, carburanti, additivi o altre materie delle macchine perforatrici.
A questo fine il terreno sottostante le perforatrici è da proteggersi mediante teli impermeabili e vasche di raccolta.
3. I fori per le sonde geotermiche verticali rispettano la distanza dai confini di proprietà previste dalla legge, e comunque non minore di metri **4**, salvo consenso del vicino.
4. Le perforazioni non possono essere effettuate in prossimità di utenze idriche esistenti e comunque a meno **100** metri da pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico.
5. Durante le perforazioni e prima della messa in esercizio dell'impianto è redatto un rapporto con:
 - a) dati puntuali della perforazione, relativi a stratigrafia del sottosuolo, afflussi di acqua di falda, perdite di acque di perforazione, tipo di perforazione e di ritombamento, materiali e additivi utilizzati, situazioni ed eventi particolari;
 - b) dati tecnici e risultati delle prove di tenuta della sonda geotermica.
6. Le norme di cui ai commi **1**, **2**, **3**, **4** e **5** valgono nei limiti in cui rispettano le norme di settore sovraordinate.

ART. 142. ILLUMINAZIONE.

1. Nelle opere di nuova costruzione è raccomandato che:
 - a) le parti trasparenti dei locali destinati alla permanenza di persone:
 - 1) siano orientate considerandosi il sole;
 - 2) siano collocate in modo da ridurre al minimo l'oscuramento dovuto ad altri edifici o altre opere esterne;

- b)** la profondità dei locali non superi **2** volte la loro altezza;
 - c)** sia assicurata l'assenza di fenomeni di abbagliamento;
 - d)** sia previsto un trattamento delle superfici interne ed esterne tale da controllare la riflessione della luce;
 - e)** siano verificati il fattore medio di luce diurna e il fattore di luce diurna rispetto alle norme di legge.
- 2.** L'illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficiente esposizione frontale può avvenire anche attraverso sistema di illuminazione dall'alto.
- 3.** Negli edifici commerciali, direzionali, produttivi e di servizi in genere è raccomandato l'uso di tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale come condotti di luce, mensole di luce, pozzi di luce e simili.
- 4.** Le parti comuni degli edifici residenziali sono dotate di dispositivi permettenti la regolazione dell'illuminazione, come interruttori a tempo o azionati da sensori di presenza e di illuminazione naturale.

ART. 143. DOMOTICA.

- 1.** Se possibile gli edifici sono dotati di sistemi domotici per il monitoraggio, il controllo e l'automazione degli impianti e delle apparecchiature.
- 2.** Ai fini di cui al comma **1** è raccomandata la predisposizione delle opere e degli impianti per l'inserimento delle apparecchiature.

ART. 144. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

- 1.** La nuova costruzione e la ristrutturazione di edifici e impianti di climatizzazione invernale ed estiva rispettano i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti finalizzati al contenimento dei consumi di energia e alla limitazione delle immissioni di gas e effetto serra di cui al DLGS **192/2005**.
La norma di cui al periodo **1°** non vale per le opere e nei casi di cui al DLGS **192/2005**, articolo **3**, comma **3**, lettere **a)** (edifici soggetti a vincolo culturale), **b)** (fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali) e **c)** (fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a m² **50**).
- 2.** I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui al DLGS **28/2011**, allegato **3**.
Nelle zone classificate **A** dal PRGC le soglie percentuali di cui all'allegato **3** sono ridotte del **50%**.
Se previsti valgono i valori superiori di legge regionale.
- 3.** La copertura del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria di cui al comma **1** è rispettata se l'acqua calda sanitaria deriva da una rete di teleriscaldamento che sia alimentata anche dalla combustione di rifiuti solidi urbani e/o biogas o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

La norma di cui al periodo 1° è rispettata anche se sono utilizzate pompe di calore o se un pari fabbisogno di energia primaria è soddisfatto tramite il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile utilizzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscaldamento.

4. Il progetto comprendente impianti solari è corredato della relazione tecnica circa il dimensionamento.
5. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non valgono nei casi di cui al DLGS **28/2011**, articolo 11, comma 2 (edifici soggetti a vincolo culturale) e allegato 3, commi 7 e 8 (impossibilità tecnica).

ART. 145. RISPARMIO IDRICO.

1. È raccomandato il risparmio di acqua potabile mediante installazione di apparecchi come:
 - a) rompigitto per rubinetti ed erogatori a basso flusso per docce;
 - b) sistemi di erogazione con tempi di apertura controllati, con apertura a tempo, a pedale o simili, o con controllo elettronico;
 - c) dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, secondo le esigenze specifiche;
 - d) contatori di acqua potabile per singole unità immobiliari.
2. Nei casi previsti dalla legge e fino a che non sia obbligatorio è comunque raccomandato di costituire un sistema di raccolta delle acque piovane per il loro riutilizzo per usi compatibili.
3. Restano salve le necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari e le cautele o i divieti nelle fasce di rispetto dei pozzi.
4. Negli interventi su edifici di cui al DPR **412/1993**, categoria **E8** (industriali e artigianali), comportanti la realizzazione o il rifacimento del sistema di approvvigionamento, distribuzione, utilizzo e scarico dell'acqua è raccomandato di:
 - a) predisporre un sistema idrico per l'uso di due o più tipologie di acqua:
 - 1) acqua di elevata qualità dove questa è necessaria;
 - 2) acqua di qualità diversa per gli altri usi, ed in particolare per il raffreddamento di processo, il lavaggio dei veicoli e dei piazzali e l'irrigazione delle aree a verde e per raffrescamento naturale delle coperture nei mesi estivi.
L'acqua per usi non richiedenti potabilità è approvvigionata da rete di acqua non potabile o da acquedotto industriale se esistenti.
In assenza di rete di acqua non potabile o di acquedotto industriale l'acqua può essere estratta dalla falda più superficiale.
Se non è possibile l'approvvigionamento da falda può essere provvisoriamente utilizzata acqua potabile.
In ogni caso i punti di uso di acqua di bassa qualità sono collegati ai sistemi integrativi di cui alle lettere **b)** e **c)**;
 - b) applicare la previsione di cui al comma 2.
Il sistema è collegato come sistema integrativo all'impianto di distribuzione dell'acqua non potabile di cui alla lettera **a)**, punto 2);

- c) nei cicli produttivi in cui sono presenti acque di scarto: recuperare e riusare le acque di scarto per usi compatibili con la qualità delle acque recuperate, previo trattamento se necessario.

Resta salva l'applicazione delle norme di settore e di eventuali prescrizioni dell'AAS.

Il sistema è collegato come sistema integrativo all'impianto di distribuzione dell'acqua non potabile di cui alla lettera **a)**, punto **2)**.

L'eventuale mancata realizzazione dei sistemi di recupero va adeguatamente giustificata mediante una apposita relazione tecnico-economica;

- d) indirizzare i sistemi d'uso dell'acqua nei cicli produttivi verso la massima efficienza, anche mediante l'acqua di scarto proveniente da processi a monte se compatibile verso processi produttivi a valle, anche tra aziende diverse;
 - e) ridurre al minimo le dispersioni di calore nei sistemi di distribuzione di acqua calda e di vapore, compatibilmente con le specifiche attività produttive, mediante coibentazione delle tubazioni, controllo della temperatura, anelli di ricircolo se necessari e simili;
 - f) recuperare il calore dalle acque di scarico aventi una temperatura media superiore a **30° C**, mediante scambiatori di calore o sistemi a pompa di calore. Il calore recuperato è riusato all'interno dell'insediamento produttivo per gli usi di processo, per il preriscaldamento dell'acqua sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento. L'eventuale mancata realizzazione dei sistemi di recupero va adeguatamente giustificata mediante una apposita relazione tecnico-economica.
5. Per le parti di edifici industriali e artigianali destinate ad usi assimilabili ai civili, come uffici, spogliatoi, alloggi e simili, valgono le norme già previste per il consumo di acqua potabile.

ART. 146. MATERIALI ECO-COMPATIBILI.

1. Nelle opere è raccomandato l'uso di materiali che:
 - a) non determinino sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo;
 - b) siano riutilizzabili anche al termine del ciclo di vita;
 - c) comportino un limitato consumo nelle fasi di produzione e di trasporto;
 - d) siano dotati di certificazione ambientale.

ART. 147. INCENTIVI AL RECUPERO EDILIZIO E ALL'EDILIZIA SOSTENIBILE.

1. Il Comune può adottare misure di incentivo del recupero edilizio e dell'edilizia sostenibile energeticamente ed ambientalmente per tipologie di intervento e soglie minime di prestazione.
2. Le tipologie di intervento, le soglie minime di prestazione e le tipologie e quantità di incentivo sono fissate dal Comune con atti separati dal regolamento edilizio.

ART. 148. VALUTAZIONI ENERGETICHE E AMBIENTALI NEI PIANI ATTUATIVI.

1. I piani attuativi di zone di espansione insediativa sono corredati, oltre che dalla documentazione già richiesta, anche di:
 - a) una relazione di fattibilità in ordine al possibile ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici;
 - b) prescrizioni in ordine agli involucri edilizi, finalizzate alla riduzione dei carichi di riscaldamento e di raffrescamento e ai materiali da costruzione volte alla sostenibilità ambientale;
 - c) un'indicazione grafica e/o descrittiva in ordine al soleggiamento ed ombreggiamento;
 - d) prescrizioni in ordine alle sistemazioni esterne, finalizzate a mantenere una permeabilità del suolo.

CAPO XVII - NORME FINALI.**ART. 149. DEROGHE.**

1. Gli interventi sono realizzabili in deroga ai piani urbanistici e al regolamento edilizio solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. I vincoli imposti in applicazione di norme di settore possono essere derogati mediante autorizzazione del soggetto competente, compatibilmente con la legge.
3. Possono eseguirsi in deroga al regolamento edilizio opere urgenti e indifferibili ordinate dal Comune o dall'autorità giudiziaria.

ART. 150. RICHIAMO A NORME VIGENTI.

1. Per la sostituzione di atti con dichiarazioni, autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni valgono le norme di legge.
2. Per norme di regolamento edilizio corrispondenti anche con integrazioni a norme sovraordinate restano salve le particolarità, le prevalenze, le cedevolezze, le alternative, le precisazioni, le specialità, le decorrenze, i termini temporali, gli ambiti applicativi, le graduazioni, le semplificazioni, le esclusioni, le eccezioni, le esenzioni, le facoltà, la corretta prassi applicativa, le deroghe e le tolleranze previste dalle norme sovraordinate.
3. Resta salva l'applicazione di norme specifiche per:
 - a) opere pubbliche, statali, regionali e provinciali;
 - b) opere pubbliche comunali;
 - c) attività edilizia dei privati su aree demaniali;
 - d) oggetti non trattati dal regolamento edilizio.
4. In caso di contrasto del regolamento edilizio con norme sovraordinate o di settore, anche successive: prevalgono le norme sovraordinate o di settore, anche successive.
5. In caso di contrasto del regolamento edilizio con norme diverse comunali: valgono le norme diverse comunali fino alla loro soppressione o al loro adeguamento.
6. Il riferimento o rinvio a leggi, regolamenti e piani comprende eventuali loro modifiche, integrazioni e sostituzioni.
7. In caso di sopravvenienza di nuove norme sovraordinate o di settore aventi applicazione diretta: queste sono comunque da applicarsi, e se contrastanti con il regolamento edilizio vi prevalgono.
8. Con il termine «legge» si intendono gli atti normativi costituenti regolamento europeo di applicazione diretta, legge statale, decreto legislativo statale o atto equivalente, legge regionale o regolamento di esecuzione di questi atti.

ART. 151. VALORE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

1. Là dove determinate azioni sono dal regolamento edilizio solo raccomandate o richieste se possibili vale il principio che l'eventuale inosservanza va motivata adeguatamente.
2. Le norme di regolamento edilizio non corrispondenti a obblighi di legge valgono nella misura in cui non comportino contrasto con i piani urbanistici o di settore.
3. Le norme di regolamento edilizio tratte anche con integrazioni da norme sovraordinate o di settore abrogate senza sostituzione o dichiarate incostituzionali cessano di valere dal momento della abrogazione o della dichiarazione di incostituzionalità.
Se le norme sovraordinate o di settore sono sostituite valgono le norme sostitutive, con le eventuali integrazioni presenti nel regolamento edilizio se compatibili.
4. Il regolamento edilizio vale a tempo indeterminato.
5. I procedimenti già in corso alla data di approvazione di questo regolamento possono a richiesta dell'attuatore essere portati a compimento secondo le norme previgenti.
6. La definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) (volume utile), trova applicazione all'atto dell'entrata in vigore della variante dello strumento urbanistico generale comunale che indichi l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale e modifichi, se necessario, gli indici di fabbricabilità, o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale del contributo di costruzione adeguato alla legge regionale **19/2009**. Fino all'atto indicato al periodo 1° è applicata la definizione del regolamento edilizio previgente.

ART. 152. REGOLAMENTO DEL COLORE.

1. Per i colori delle opere vale il regolamento del colore allegato al regolamento edilizio.
2. Per il regolamento del colore valgono le deroghe, il richiamo a norme vigenti e il valore già previsti per il regolamento edilizio agli articoli **152, 153 e 154**.

ART. 153. DOTAZIONE DI CRITERI.

1. Per modalità di applicazione del regolamento edilizio e del regolamento del colore di cui all'articolo **152** il Comune può dotarsi di criteri propri.
I criteri possono avere solo natura applicativa e non innovativa del regolamento edilizio e del regolamento del colore.